CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LOMBARDIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Antonio Marco Canu

MILANO, 24 FEBBRAIO 2023

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LOMBARDIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Antonio Marco Canu

MILANO, 24 FEBBRAIO 2023

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

All'inizio di questa cerimonia desidero in primo luogo rivolgere un caloroso saluto a tutte le Autorità civili, militari e religiose che ci onorano della loro presenza.

Saluto, altresì, tutti coloro che seguiranno la cerimonia in streaming.

***

La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ha lo scopo di portare a conoscenza della collettività l'attività svolta dagli uffici della Corte dei conti nella Regione Lombardia. A tale riguardo, le linee guida approvate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con deliberazione n. 24 del 25 gennaio 2023 prevedono che la relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale illustri "*l'attività della Sezione medesima con cenni agli interventi legislativi e normativi che hanno riguardato la Corte nell'ultimo anno e con l'eventuale indicazione di indirizzi giurisprudenziali di particolare rilievo*".

***

La Corte dei conti costituisce un osservatorio di primaria importanza sull'attività della pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni, a livello centrale, regionale e locale.

Ciò è dovuto all'ampio spettro delle sue attribuzioni giurisdizionali e di controllo.

Per quanto concerne l'attività della Sezione giurisdizionale, la visuale è necessariamente parziale, essendo essa incentrata sulla patologia dell'azione amministrativa, ovverosia su quei casi in cui gli operatori pubblici (nel senso lato in cui va intesa tale locuzione, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza contabile e della Corte di cassazione), attraverso le loro condotte illecite tenute nell'esercizio delle funzioni o in rapporto di occasionalità necessaria con le stesse, hanno determinato una lesione del patrimonio erariale.

Non occorre quindi cadere nell'errore di ritenere che la fotografia che emerge dal consuntivo dell'attività della Sezione giurisdizionale sia corrispondente tout court alla realtà della pubblica amministrazione. Vero è tuttavia, per converso, che non tutti i problemi che affliggono le amministrazioni pubbliche

sono condensati nelle fattispecie esaminate dalla Sezione giurisdizionale. Essenziale quindi, per avere un quadro più completo, è anche l'esito dell'attività svolta dalla Sezione regionale di controllo, che sarà oggetto di esposizione nell'intervento programmato del suo Presidente.

Fatta tale premessa e venendo ora all'esame dell'attività della Sezione nel settore della responsabilità amministrativa, rimando alle tabelle allegate per ciò che concerne un maggiore dettaglio degli aspetti di interesse statistico.

Mi limito a evidenziare solo alcuni dati.

Nel 2022 sono state emesse 130 sentenze in ambito di responsabilità amministrativa, ivi comprese 19 di definizione del giudizio con rito abbreviato, a fronte delle 104 sentenze emesse nel 2021.

L'importo delle condanne comminate è passato dai circa 14.760.000 euro del 2021 a poco meno di ventidue milioni di euro del 2022.

A tale importo sono da aggiungere gli oltre 451.000 euro derivanti da sentenze emesse a definizione del rito abbreviato.

Come è noto, il rito abbreviato consente al convenuto nei giudizi di responsabilità di definire la propria posizione mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% di quella oggetto della richiesta risarcitoria azionata dalla Procura regionale, previo parere favorevole di quest'ultima e giudizio di ammissibilità della Sezione.

Nell'anno decorso si sono registrate ventisette richieste di accesso al rito in questione, dato in sostanziale continuità con quello del 2021 (in cui vi erano state trentadue richieste di definizione abbreviata).

La pluriennale esperienza della Sezione Lombardia conferma il positivo impatto di tale rito alternativo sulla deflazione del contenzioso con contestuale incameramento certo e immediato, da parte dell'erario pubblico, del risarcimento, in ossequio alle finalità del rito indicate dal codice di giustizia contabile.

L'ordinamento processuale contabile prevede anche un altro strumento alternativo di definizione del giudizio, il rito monitorio, il quale trova applicazione nei casi di minimo rilievo, in cui viene mosso un addebito per danni non superiori a diecimila euro. In tale evenienza, con decreto del Presidente della Sezione, sentito il Pubblico ministero, può essere determinata

la somma che il convenuto deve pagare all'erario. In caso di accettazione, il decreto viene convertito in ordinanza presidenziale, avente forza di titolo esecutivo, e il giudizio viene cancellato dal ruolo. Nel 2022 i giudizi così definiti hanno determinato condanne per poco meno di 12.000 euro.

Il dato relativo al carico dei giudizi pendenti alla fine dell'anno (65) registra un sensibile miglioramento rispetto allo stesso dato del 2021 (101).

Per quanto concerne le tematiche affrontate, anche nel 2022 l'attività della Sezione si è concentrata prevalentemente su alcune specifiche fattispecie di illecito amministrativo contabile.

Una prima tipologia, che ha interessato circa il 19% dei casi decisi, ha riguardato ipotesi di cd. danno indiretto, in cui cioè la lesione del patrimonio pubblico è derivata dalle spese che le amministrazioni pubbliche hanno dovuto sopportare per rifondere danni, conseguenti a condotte illecite di propri dipendenti, subiti da terzi.

Nell'ambito di questa composita categoria spiccano le fattispecie derivanti da imperizia o negligenza medica.

Sulla tematica è da registrare una importante novità giurisprudenziale.

La Sezione, con la sentenza n. 226, che costituisce a livello nazionale uno dei primi arresti sulla questione, ha esaminato l'applicazione, nel giudizio di responsabilità amministrativa, delle disposizioni della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco), già vigenti nel momento in cui si era verificata la presunta condotta illecita per la quale la Procura regionale ha agito nei confronti di due medici.

La Sezione ha ritenuto inammissibile l'azione di responsabilità amministrativa per violazione dell'art. 13 della suindicata normativa, che prevede l'obbligo, a carico delle aziende sanitarie, di comunicare tempestivamente all'esercente della professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei suoi confronti dal soggetto danneggiato o l'avvio delle trattative stragiudiziali, con l'invito a prendervi parte.

Nella fattispecie sottoposta alla Sezione, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. dal soggetto vittima del sinistro sanitario, la struttura sanitaria non ne ha dato comunicazione ai medici che avevano eseguito l'intervento chirurgico (cosa che sarebbe dovuta avvenire

entro il termine di 45 giorni previsto dal predetto art. 13), ai quali è stata data solo comunicazione, successivamente, dell'intenzione di procedere a trattative per la composizione transattiva della vertenza.

La Sezione ha ritenuto che tale omissione costituisse violazione della norma, che mira a consentire all'operatore presunto responsabile di partecipare fin dall'inizio ai diversi procedimenti, giudiziali o stragiudiziali, al fine di difendersi con le modalità e la tempistica che egli ritiene più efficaci ed opportune.

Una seconda tipologia di illecito, che ha interessato circa il 16% dei casi decisi, ha riguardato il danno da omesso riversamento dei compensi percepiti da dipendenti pubblici per attività extra lavorative non autorizzate o non autorizzabili da parte del datore di lavoro pubblico (art. 53, comma 7 del d. lgs. n. 165 del 2001).

È noto che, sia pure con alcune eccezioni, anche significative (si pensi alla particolare disciplina che interessa i docenti universitari), i dipendenti pubblici debbono assicurare l'esclusività delle proprie energie lavorative in favore dell'amministrazione pubblica a cui appartengono, così declinandosi, sul piano della normativa ordinaria, il precetto dettato dall'art. 98 della Costituzione, secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

L'ordinamento affronta il fenomeno non solo sul piano disciplinare, ma anche prevedendo una specifica conseguenza sul piano sanzionatorio/patrimoniale, che consiste nell'obbligo, addossato al dipendente e, in parallelo, al terzo che se ne è avvalso, di versare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi percepiti per l'attività esterna non autorizzata o, secondo l'orientamento della Corte, anche per quella non autorizzabile. La giurisdizione sui mancati riversamenti da parte del dipendente appartiene alla Corte dei conti, come definitivamente chiarito dal comma 7-bis del cit. art. 53.

La percezione che si trae dai casi esaminati dalla Sezione è che debba aumentare la consapevolezza, da parte delle amministrazioni, della necessità da un lato, di maggiori controlli, dall'altro, in funzione preventiva, di una sensibilizzazione del personale. Talvolta, infatti, almeno nei casi di minore rilievo patrimoniale, l'impressione è che le violazioni della norma siano

indotte, più che da una precisa volontà in tal senso del dipendente, da ignoranza dei pur basilari doveri che caratterizzano l'impiego pubblico.

È da auspicare, quindi, che l'effetto delle pronunce della Corte sia quello di indurre da parte di tutti, amministrazioni e dipendenti, una maggiore attenzione al riguardo.

Nell'ambito di questa fattispecie molte pronunce della Sezione hanno riguardato docenti universitari. Per quelli a tempo pieno, la Sezione ha ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo svolgimento di consulenze è libero e consentito, salvo che tale attività, per frequenza e remunerazione, non configuri invece una vera e propria attività libero professionale parallela a quella di docente universitario, come tale vietata.

La Sezione ha dato altresì continuità alla giurisprudenza inaugurata con la sentenza n. 352/2021, secondo cui l'obbligo di riversamento dei proventi derivanti da attività extra lavorativa assolutamente vietata riguarda anche i docenti universitari a tempo definito. Ciò in quanto, sebbene i professori a tempo definito non siano soggetti all'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 53, comma 7, d.lgs. n.165/2001, si è ritenuto che tale esenzione sia da intendersi circoscritta testualmente e tassativamente al solo svolgimento dell'attività libero-professionale, ma non può ricomprendere anche le ipotesi in cui il dipendente svolga attività assolutamente incompatibile (come nel caso esaminato nella sentenza n. 161, in cui un professore universitario a tempo definito aveva rivestito cariche gestionali in società a fine di lucro).

Oggetto di circa il 15% dei casi esaminati è stato il danno all'immagine dell'amministrazione conseguente alla commissione di delitti per i quali è intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato. Sul punto non si registrano novità giurisprudenziali. Anche nel corso dell'anno passato, la Sezione ha ribadito il proprio orientamento, formatosi all'indomani dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174), secondo cui il danno in questione è perseguibile in tutti i casi in cui l'autore dell'illecito ha commesso un qualsiasi delitto che abbia comportato la lesione della reputazione dell'amministrazione pubblica, mentre la normativa previgente circoscriveva l'ammissibilità dell'azione risarcitoria ai danni all'immagine conseguenti alla commissione dei soli reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Come già sottolineato nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, si tratta di questione sulla quale non

può ancora dirsi formato un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile.

Per quanto concerne i reati che hanno determinato il danno in questione, nella maggioranza dei casi hanno riguardato i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, come il peculato, la corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la concussione e l'abuso d'ufficio.

Tra i reati comuni si segnalano invece l'accesso abusivo in sistema informatico protetto da misure di sicurezza, la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo, l'appropriazione indebita aggravata, la truffa, il traffico di influenze illecite, il falso ideologico in atto pubblico.

Un discorso a parte è da fare per i danni all'immagine derivanti da assenze indebite dal servizio, vuoi per alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze del personale, vuoi per produzione di certificazioni mediche false. Si tratta, come è noto, di una specifica fattispecie che non richiede necessariamente, quale presupposto di ammissibilità dell'azione, la previa condanna dell'autore dell'illecito in sede penale.

Spunti di interesse presentano le sentenze n. 17 e 157.

Con la prima si è affermato che la sussistenza del danno all'immagine non richiede necessariamente la diffusione mediatica della notizia relativa alla commissione del reato, potendosi ritenere che la lesione alla reputazione dell'amministrazione sussista anche qualora del fatto sia venuta a conoscenza non una platea indifferenziata di soggetti, bensì una comunità più ristretta, la cui percezione negativa generata dal fatto medesimo sia però comunque sufficiente a determinare la lesione di che trattasi.

Con la seconda, si è affermato che la lesione della reputazione dell'ente, per tradursi in danno risarcibile, richiede una significativa gravità della condotta illecita, poiché, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, la risarcibilità del danno non patrimoniale richiede la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari.

Si segnala il quasi totale venir meno di una tipologia di illeciti più frequente negli anni passati, riguardante il non corretto utilizzo dei fondi assegnati ai

gruppi consiliari regionali per assicurarne il funzionamento e l'espletamento delle attività istituzionali. I pochi casi trattati nel 2022 (5, pari a circa il 4% delle sentenze emesse) si sono tutti conclusi con giudizi definiti con il rito abbreviato.

La circostanza appare da accogliere con favore, poiché segnala che le pronunce della Corte, connotate da rigorosa interpretazione della normativa ed equilibrata e approfondita analisi dei fatti, assumono particolare autorevolezza nei confronti delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti. Esse, quindi, acquistano importanza non solo per quanto attiene al singolo caso esaminato e per l'eventuale condanna che determina il ripristino del patrimonio erariale leso, ma anche e forse soprattutto per la loro potenzialità di prevenzione generale, quando, come nel caso in esame, i pubblici amministratori si conformino alle indicazioni date dalla Corte sul corretto utilizzo di fondi pubblici.

Altra fattispecie di qualche interesse, seppure quantitativamente poco significativa, riguarda il danno conseguente all'indebita percezione di retribuzioni da parte di soggetti che hanno avuto accesso all'impiego pubblico mediante la produzione di falsi diplomi di laurea, titolo di studio necessario per la partecipazione al concorso di ammissione (si tratta dei casi esaminati nelle sentenze 214 e 263).

L'insegnamento che si trae da tali vicende è che le amministrazioni pubbliche dovrebbero verificare con maggiore attenzione e tempestività la veridicità della documentazione prodotta dai vincitori dei concorsi pubblici. Molto spesso, come nei casi esaminati dalla Sezione, si nota invece che gli autori della frode vengono scoperti solo dopo un tempo troppo lungo, talvolta addirittura dopo molti anni, in cui hanno illecitamente svolto funzioni pubbliche.

Al di fuori di specifiche tipologie si collocano i casi esaminati nelle sentenze nn. 221 e 259. In entrambi i casi, la Sezione ha declinato la propria giurisdizione, avendo ritenuto insussistente il rapporto di servizio tra i convenuti e l'amministrazione danneggiata.

Nel primo caso convenuti erano due istituti di credito ai quali era addebitato, nella loro qualità di consulenti di un ente locale, di aver determinato quest'ultimo a sottoscrivere, nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione del debito, alcuni contratti derivati che già all'origine si presentavano

economicamente squilibrati a vantaggio delle banche e a danno del contraente pubblico, così arrecando a quest'ultimo un rilevante pregiudizio erariale costituito principalmente dai flussi differenziali negativi pagati nel corso degli anni.

Nel secondo caso erano stati convenuti in giudizio, tra gli altri, i componenti di un team tecnico-legale incaricato di assistere gli organi decisionali di una società in house nella formulazione di una bozza di accordo transattivo con un'impresa appaltatrice.

Si tratta di fattispecie emblematiche, per la loro complessità, dell'importanza di una precisa definizione dei casi in cui si può ritenere realizzato il presupposto della giurisdizione contabile costituito dal rapporto di servizio.

***

Per quanto riguarda il settore del contenzioso pensionistico, nell'anno 2022 sono state emesse 144 sentenze, un dato nettamente inferiore a quello del 2021 (251), dovuto a una riduzione del carico dei nuovi giudizi, come si desume anche dal miglioramento del dato relativo ai giudizi pendenti al 31 dicembre 2022 (53), in diminuzione rispetto allo stesso dato dell'anno 2021 (63).

***

Il contenzioso relativo ai conti giudiziali ha determinato l'emissione di una sola sentenza collegiale, nella quale è stata esaminata una questione di competenza territoriale, risolta in favore della competenza della Sezione.

Per il resto, come avviene per norma, i giudizi di conto sono stati definiti con decreto presidenziale di discarico, avendo concordato sulla regolarità del conto il magistrato relatore sui conti, il Procuratore regionale e il Presidente della Sezione, o con decreto presidenziale di estinzione, nei casi in cui, nel termine di legge di cinque anni, non è stata depositata in Segreteria la relazione del magistrato relatore.

I conti così definiti nel corso del 2022 sono stati 8.401, in leggero aumento rispetto al 2021.

Il dato dei conti non ancora definiti al 31 dicembre 2022 (60.430) è in aumento rispetto all'omologo dato del 2021 (56.101). Anche nell'anno appena decorso si è però registrato un elevato numero di conti depositati (12.730), persino superiore a quello, già cospicuo, dei conti pervenuti nel 2021 (12.678). Tale

afflusso è sicuramente da collegare a una maggiore conoscenza, da parte delle amministrazioni, dell'obbligo di trasmettere alla Corte i conti degli agenti contabili con modalità telematiche.

Va ricordato, inoltre, l'elevato numero di amministrazioni pubbliche aventi sede in Lombardia (solo i Comuni sono oltre 1.500), a cui corrisponde evidentemente un numero ancor più consistente di agenti contabili, a fronte di un contingente ridotto di personale di magistratura e di revisione addetto al loro esame.

Principali pronunce della Sezione

Responsabilità amministrativo-contabile

Sentenza 11 gennaio 2022, n. 3.

La Sezione ha affermato che l'espletamento, in forma individuale o societaria, di industria o commercio è vietato a tutti i pubblici dipendenti, ivi compresi i professori universitari a tempo definito. Al riguardo, è stato ritenuto che l'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che esclude l'applicabilità dei commi da 7 a 13 per i docenti universitari a tempo definito, debba essere testualmente e logicamente inteso come una esenzione dal regime autorizzatorio per le sole attività ad essi consentite, ovverosia quelle libero-professionali che, ope legis, non richiedono autorizzazione ex art. 6, c. 12, l. 30 dicembre 2010, n. 240.

Si è ritenuto che il divieto sopra indicato sia, però, stato mitigato nel caso in cui l'attività professionale – consentita – venga svolta nelle forme societarie appositamente previste dal legislatore (per tutte le libere professioni, art. 10, c. 3, l. 12 novembre 2011, n. 183, art. 3, c. 5, lett. a, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in l. 14 settembre 2011, n. 148, art. 9-bis d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012, n. 27 e, per le società di ingegneria, artt. 24, 46-47 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l. 4 agosto 2017, n. 124, d.m. 2 dicembre 2016, n. 263).

Sentenza 21 gennaio 2022, n. 17.

La Sezione ha affermato che il danno all'immagine è azionabile anche quando il reato per il quale è intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato (nel caso di specie, accesso abusivo in sistema informatico protetto da misure di sicurezza) sia diverso da quelli contro la pubblica amministrazione, in quanto l'art. 51, c. 7 c.g.c. (che ha sostituito l'abrogato art.

7 della legge 27 marzo 2001, n. 97) contempla tutti i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni. Ha altresì affermato che non rileva che la condotta illecita sia stata tenuta in epoca precedente all'entrata in vigore del c.g.c., stante la natura risarcitoria e non sanzionatoria dell'azione proposta dal procuratore regionale (con conseguente non applicabilità dei principi posti dall'art. 25 Cost.), essendo invece necessario che la condizione di proponibilità dell'azione (il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna) sia venuta ad esistenza successivamente all'entrata in vigore del c.g.c.

La Sezione ha, infine, affermato che il danno all'immagine non richiede necessariamente, perché ne sia affermata l'esistenza, la diffusione mediatica della notizia relativa alla commissione del reato, potendosi ritenere che la lesione alla reputazione dell'amministrazione sussista anche qualora del fatto sia venuta a conoscenza non una platea indifferenziata di soggetti, bensì una comunità più ristretta, la cui percezione negativa generata dal fatto medesimo sia però comunque sufficiente a determinare la lesione di che trattasi.

Sentenza 28 gennaio 2022, n. 20.

La procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il dirigente responsabile di un Ufficio unico esecuzioni e protesti, contestandogli gravi irregolarità, che avrebbero cagionato all'erario sia un danno patrimoniale che un danno da disservizio.

La Sezione ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione (parziale) formulata dal convenuto, individuando il dies a quo del termine prescrizionale al momento della conoscibilità obiettiva dei lineamenti essenziali del fatto dannoso da parte dell'amministrazione danneggiata, ovvero dalla data della relazione ispettiva (avvenuta nel 2018), e, considerato l'ufficiale giudiziario dirigente come agente contabile, ha accolto nel merito la domanda della procura, relativamente al danno patrimoniale. È stata invece respinta la domanda relativa al danno c.d. "da disservizio", ritenendo non raggiunta la prova sul punto. La Sezione ha ritenuto che la dimostrazione del danno da disservizio non possa fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an e deve essere fornita prova, da parte del p.m., che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi.

Sentenza 2 febbraio 2022, n. 23.

La Sezione ha accertato un ingente danno all'immagine subito dalla Regione Lombardia in conseguenza dell'intervenuta commissione di gravi reati (appropriazione indebita e truffa) da parte del presidente del c.d.a. di una società per azioni, partecipata dalla Regione in misura pari al 57,7% del capitale azionario.

Dopo aver affermato la propria giurisdizione, la Sezione ha ritenuto che il danno all'immagine possa essere accertato in tutti i casi in cui intervenga un giudicato penale di condanna per un qualsiasi reato a danno della pubblica amministrazione.

A tale conclusione la Sezione è pervenuta sulla base del novellato assetto normativo della materia in quanto l'art. 51, c. 7 c.g.c. (che ha sostituito l'abrogato art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97) contempla tutti i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione ha inoltre ritenuto che la nuova disciplina debba essere applicata anche a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del c.g.c., atteso che l'estensione da questo introdotta non ha determinato un ampliamento della perseguibilità del danno all'immagine, ma esclusivamente un ampliamento della giurisdizione della Corte dei conti, come confermato dalla circostanza che la Regione Lombardia si è potuta costituire parte civile nel processo penale ed ottenere l'accertamento del diritto ad essere risarcita in conseguenza degli illeciti commessi dal convenuto.

Sentenza 7 febbraio 2022, n. 27.

La procura contabile ha citato in giudizio una società per azioni (che tra il 2013 e il 2014 era risultata destinataria di finanziamenti erogati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma operativo nazionale (PON) 2007/2013) e altri soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione dei suddetti finanziamenti pubblici (amministratori succedutisi nel corso del tempo e presidente del collegio sindacale).

Erano contestate violazioni del disciplinare, relativamente alla sede dichiarata della società e alla sua solidità patrimoniale al momento della presentazione della domanda di finanziamento (la società in data 14 novembre 2014 aveva presentato proposta di concordato preventivo e in data 27 aprile 2015 era stata dichiarata fallita).

L'amministrazione aveva revocato i contributi concessi e ne aveva richiesto inutilmente la restituzione (nulla veniva recuperato in sede di insinuazione al passivo fallimentare).

La domanda di condanna in solido al risarcimento del danno, a titolo di dolo e in subordine per colpa grave, era fondata su due ordini di contestazioni: 1) avere violato l'obbligo di mantenere la stabile organizzazione della società all'interno delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, in violazione del disciplinare; 2) avere tenuto all'oscuro il ministero dello stato di difficoltà in cui versava la società, poi culminato nella proposta di concordato preventivo e nella dichiarazione di fallimento.

La Sezione ha assolto tutti i convenuti, ritenendo non dimostrata la sussistenza del danno erariale, essendo emerso che il ministero aveva erogato i finanziamenti previsti a seguito dell'effettiva realizzazione, da parte della società, della prevista attività progettuale, correttamente rendicontata sulla base degli stati di avanzamento lavori. Non si era verificato, quindi, uno spreco di risorse, né lo sviamento dai fini cui esse erano destinate, essendo stata realizzata la prevista attività progettuale.

Sentenza 23 febbraio 2022, n. 57

La Sezione ha respinto un'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per essere stato depositato oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 67, c. 5 c.g.c. Infatti, i termini preprocessuali previsti per l'attività di difesa e per il successivo eventuale deposito dell'atto di citazione risultavano prorogati a seguito delle norme introdotte nell'ordinamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid – 19, che si sviluppava proprio in concomitanza con la notificazione degli inviti a dedurre nei confronti dei convenuti (art. 85, c. 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.).

Sentenza 28 febbraio 2022, n. 59.

Non è stata accolta la richiesta del danno da disservizio, individuato nei costi sopportati per la gestione amministrativa della vicenda disciplinare attivata nei confronti di un soggetto condannato per il reato di cui all'art. 346 bis c.p.

La Sezione ha confermato il proprio orientamento secondo cui le attività in questione rientrano fra quelle istituzionali e fisiologiche e non già individuabili

quale diretta conseguenza dannosa derivante da condotte contrarie ai doveri d'ufficio.

Sentenza 1° marzo 2022, n. 63.

Non viola i precetti dell'art. 53, c. 7 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 6, c. 9 l. 30 dicembre 2010, n. 240 (cd. l. Gelmini) il professore universitario a tempo pieno che svolga attività consulenziali esterne saltuarie (nelle specie circa due all'anno per quattro anni) che, come tali, non trasmodano in attività libero-professionale camuffata, anche per l'introito percepito, di gran lunga inferiore a quello stipendiale da docente: difatti, l'esercizio di attività libero-professionale non consentito a professori a tempo pieno ricorre nell'ipotesi di una pluralità di attività - astrattamente ricomprese tra quelle liberamente espletabili (es. singole consulenze) se poste in essere occasionalmente e sporadicamente - qualora siano invece unitariamente connotate in concreto da inequivoci profili di continuità, intensità e sistematicità e con compensi che superino complessivamente lo stipendio annuo da professore.

Sentenza 30 marzo 2022, n. 90.

La Sezione ha ritenuto prescritto il danno erariale conseguente all'avvenuto annullamento ed al conseguente sgravio di un avviso di accertamento integrativo. Al riguardo, ha ritenuto che, in assenza di occultamento doloso del danno, la prescrizione non può decorrere dalla data dell'audit, effettuato dai competenti uffici a distanza di diversi anni dal fatto contestato (nella fattispecie, si è ritenuto che il danno fosse conoscibile dall'amministrazione, utilizzando l'ordinaria diligenza, sin dal momento della sua verificazione, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario di primo grado).

Sentenza 7 aprile 2022, n. 93.

La Sezione ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario con riguardo a un ricorso per revoca di sequestro conservativo. Ciò in quanto detto sequestro si era convertito in pignoramento per effetto della sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa dalla Sezione, mentre l'omissione, da parte del creditore, degli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. ha come unico effetto quello di privare di efficacia il pignoramento (già perfezionatosi automaticamente per legge, con conseguente venir meno del provvedimento cautelare che ne è l'antecedente).

Sentenza 7 aprile 2022, n. 94.

La Sezione, pur ritenendo che la sentenza penale cd. di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. sia da considerare equiparata ad una sentenza di condanna, ha ritenuto che la stessa non produca gli stessi effetti di cui all'art. 651 c.p.p. Pertanto, ai fini della sua efficacia extra penale nel processo contabile, essa rappresenta un grave indizio di colpevolezza che deve, tuttavia, trovare adeguato riscontro nel supporto probatorio fornito dal requirente ovvero può trovare parziale attenuazione negli elementi forniti dalla difesa. Alla luce di quanto sopra esposto, ha escluso la sussistenza di alcune condotte corruttive, pure oggetto di patteggiamento, sulla scorta degli ulteriori elementi emersi nel corso del completo vaglio dibattimentale relativo agli altri concorrenti nel reato, negando la sussistenza dell'accordo illecito ed anche la percezione delle utilità contestate.

Sentenza 11 aprile 2022, n. 100

Esaminando una fattispecie di responsabilità amministrativa di un professore universitario per mancato riversamento dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale esterna, incompatibile rispetto al rapporto di lavoro ex art. 53, c. 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la Sezione ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito erariale.

È stato accertato, per un verso, che l'università non aveva avuto conoscenza dell'intervenuto esercizio di attività esterna da parte del convenuto prima che venisse attivata e conclusa l'autonoma attività investigativa della Guardia di Finanza dalla quale sarebbero emersi gli illeciti, e, per altro verso, che il termine quinquennale di prescrizione, in presenza di un obbligo di comunicazione all'amministrazione degli incarichi conferiti - da ritenere sussistente nella fattispecie all'esame in ragione, da un lato, dei doveri negoziali di correttezza e buona fede rilevanti nell'ambito del rapporto di contrattuale di pubblico impiego, dall'altro lato, dei principi desumibili dal cit. art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001 - decorre dalla data della scoperta dell'illecito, in quanto l'elusione di detto obbligo determina un occultamento doloso, ai sensi dell'art. 1, c. 2 l. 14 gennaio 1994, n. 20.

Sentenza 11 aprile 2022, n. 102.

La procura contabile ha convenuto in giudizio un dipendente comunale chiedendone la condanna, in applicazione dell'art. 53, c. 7 d.lgs. 30 marzo 2001,

n. 165, per aver svolto incarichi non autorizzati e, anzi, vietati, in particolare attività libero professionale in qualità di dottore commercialista presso uno studio professionale. La somma per cui è stata chiesta condanna coincideva con il totale dei compensi lordi percepiti dal convenuto in forza dell'attività professionale svolta in qualità di associato e, poi, di rappresentante legale del suddetto studio, da riversare al comune di appartenenza ai sensi del cit. art. 53, c. 7 d.lgs. n. 165/2001.

La Sezione ha respinto l'eccezione di prescrizione (parziale) formulata dal convenuto, ritenendo, sulla base di consolidata giurisprudenza, integrata una condotta di "occultamento doloso" ai sensi dell'art. 1, c. 2 l. 14 gennaio 1994, n. 20, vista la mancata comunicazione all'Amministrazione degli incarichi svolti.

Nel merito, la Sezione, ritenuto provato lo svolgimento dell'attività professionale in qualità di dottore commercialista, mai comunicata né autorizzata, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato il convenuto al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta.

Si è, infatti, ritenuto che il "compenso" ex art. 53, c. 7 cit. non potesse essere determinato, come ritenuto dalla procura, nella somma corrispondente ai ricavi lordi dello studio professionale imputabili al convenuto in forza della sua quota di partecipazione nel suddetto studio, poiché ciò sarebbe equivalso ad imputargli somme al lordo di tutti i costi affrontati dalla struttura (personale, attrezzature, amministrativi ecc.), conseguenza che sarebbe andata certamente al di là della definizione di "compenso" data dalla citata disposizione.

È stato quindi preso in considerazione il rigo RH 15 delle dichiarazioni dei redditi del convenuto relative al periodo in contestazione, ovvero "redditi – o perdite – di partecipazione in associazioni di artisti o professionisti", in modo da ottenere una rappresentazione maggiormente significativa dei proventi tratti dall'attività professionale. La somma è stata quantificata al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, in conformità a quanto stabilito in sede nomofilattica dalle S.R. della Corte dei conti con sentenza n. 13/2021/QM.

Sentenza 12 aprile 2022, n. 103.

La Sezione ha rigettato la domanda proposta nei confronti di un carabiniere al quale era addebitato il danno all'immagine del corpo di appartenenza

conseguente al reato di violenza sessuale perpetrato nei confronti di una minorenne. È stato ritenuto che non sussistesse il rapporto di occasionalità necessaria della condotta illecita con il servizio in quanto è stato accertato che la minore era stata adescata sui social media ma senza avvalersi della qualifica di servizio, emersa soltanto successivamente ai fatti.

Sentenza 27 aprile 2022, n. 110.

Sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la pubblica amministrazione, alla luce del sopravvenuto art. 4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) c.g.c. entrato in vigore il 7 ottobre 2016: ne consegue che è ben vagliabile dalla Corte dei conti il danno all'immagine arrecato all'amministrazione scolastica da un insegnante condannato definitivamente in sede penale per violenza sessuale realizzata all'interno di un istituto scolastico, nei confronti di un minore di 10 anni.

Sentenza 19 maggio 2022, n. 133.

La procura contabile ha citato in giudizio un medico, in servizio presso una comunità residenziale ad alta assistenza (c.r.a.), per il danno subito dalla struttura pubblica a seguito del risarcimento effettuato in favore degli eredi di una giovane paziente, suicidatasi durante il periodo di degenza presso la comunità (risarcimento rimasto a totale carico dell'azienda sanitaria, non essendo intervenuta la compagnia di assicurazione dell'ente).

Ad avviso della procura contabile la giovane, inserita a più riprese nella c.r.a. già a partire dall'anno 2012, all'età di 18 anni, e affetta da gravi problemi psichici, non sarebbe stata adeguatamente assistita, in particolare da parte del medico convenuto, e ciò sarebbe stata concausa del suicidio. Tanto veniva affermato sulla base degli esiti di una consulenza tecnica effettuata nel corso del procedimento di mediazione, prodromico alla eventuale causa civile, tra gli eredi della giovane e l'azienda sanitaria, che aveva stigmatizzato, in capo alla c.r.a., l'assenza di valutazione del rischio suicidario e la mancata attivazione di procedure specifiche impostate sulla scorta delle linee guida per la prevenzione del suicidio in ospedale, individuando una corresponsabilità nella misura di 1/3, da riferire alla struttura, nel decesso della paziente.

La procura aveva quindi individuato, quale soggetto cui addebitare il danno "indiretto" subìto dall'azienda sanitaria, il convenuto, nella sua qualità di

medico responsabile della struttura.

La Sezione ha osservato che, all'epoca del suicidio, le "Linee guida aziendali" per la prevenzione del rischio suicidario riguardavano esplicitamente gli ospedali, e non le c.r.a., strutture completamente diverse ed aventi proprie peculiari caratteristiche; che il medico convenuto, all'epoca dei fatti, era semplice "referente clinico", e non responsabile della struttura; che vi era una certa genericità nella descrizione di quelle particolari "azioni" che avrebbero dovuto, nella prospettazione dell'accusa, arginare il rischio suicidario; che il suicidio era, come sottolineava la stessa consulenza tecnica redatta in sede di mediazione, evento per sua natura imprevedibile, e la prova del nesso di causalità tra eventuali carenze terapeutiche o di altro genere e l'evento morte doveva essere particolarmente rigorosa.

La Sezione ha ritenuto non sufficientemente provato il suddetto "nesso di causalità", né ha ritenuto che la giovane paziente fosse stata in qualche modo "trascurata", durante i suoi periodi di degenza presso la c.r.a., essendo stata al contrario correttamente sottoposta a terapie, sia farmacologiche sia psicologiche, ed essendo stati i ricoveri ospedalieri, rivelatisi necessari a più riprese, sempre tempestivamente richiesti: ha quindi assolto il convenuto.

Sentenza 24 maggio 2022, n. 140

In fattispecie di responsabilità erariale relativa all'intervenuto svolgimento di attività professionale esterna non autorizzata ed incompatibile rispetto al rapporto di lavoro da parte di un dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, la Sezione ha accertato la sussistenza di un pregiudizio erariale imputabile al convenuto con riguardo sia all'obbligo di riversamento dei compensi percepiti per l'attività extra moenia, sia all'intervenuta corresponsione del trattamento stipendiale accessorio derivante dal regime di esclusività della prestazione lavorativa.

Rispetto alle voci stipendiali accessorie contestate dalla procura regionale, la Sezione ha tuttavia ritenuto non qualificabile in termini di danno erariale la voce di danno concernente le somme retributive relative alla libera professione intramuraria espletata dal convenuto. Ciò in quanto si è ritenuto che, sebbene il regime (di fatto) non esclusivo della prestazione lavorativa non consentisse l'esercizio della professione medica infra moenia, fosse tuttavia altrettanto vero che le prestazioni lavorative erano state comunque rese dal convenuto,

con la conseguenza che in applicazione dei principio secondo il quale il lavoratore ha diritto al pagamento della retribuzione anche per prestazioni di fatto eseguite in violazione della legge (art. 2126 c.c.), deve accertarsi la legittimità dell'intervenuto pagamento delle prestazioni concretamente effettuate.

Sentenza 25 maggio 2022, n. 142.

La Sezione ha affermato che la cessazione della materia del contendere (esclusa nella fattispecie) precede, nell'ordine delle questioni preliminari, anche quella di giurisdizione.

La Sezione ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice tributario in una causa per omesso versamento dell'imposta di soggiorno.

La pronuncia, in linea con altri precedenti della Sezione, si fonda sull'art. 4, c. 1-ter d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall'art. 180, c. 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha stabilito che l'albergatore è responsabile d'imposta per il pagamento del suddetto tributo, con conseguente perdita della natura pubblica della somma che percepisce dall'ospite della struttura alberghiera e venir meno in capo ad esso della qualità di agente contabile.

Tale modifica è stata ritenuta, altresì, operante anche per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore per effetto dell'art. 5-quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in l. 17 dicembre 2021, n. 215, disposizione auto qualificatasi di interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 cit., che ha esteso anche al passato gli effetti della modifica normativa.

La Sezione ha escluso l'applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, poiché la norma ha ridefinito la sostanza giuridica del rapporto e il mutamento della giurisdizione ne è stato l'effetto indiretto. Si è affermato che, in presenza di norma retroattiva (se, come nel caso specifico, sorretta da imperative ragioni di interesse generale ed essendo stato escluso che essa abbia determinato un'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia), il giudice non può continuare a ritenere la propria giurisdizione in quanto ciò si risolverebbe in una disapplicazione della norma.

Al riguardo, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica per violazione degli artt. 3 e 103 della Costituzione, prospettata dalla procura. Sebbene la disposizione di che trattasi, pur auto qualificatasi di interpretazione autentica, non potrebbe ritenersi tale, si è comunque escluso che la sua retroattività sia contraria al principio di ragionevolezza. Alla luce dell'intento del legislatore di sottrarre all'area dell'illecito penale la condotta del titolare della struttura ricettiva che non versi l'imposta di soggiorno attraverso la ridefinizione del suo ruolo nell'ambito del rapporto tributario, si è ritenuto che estendere tale effetto anche al passato non fosse ingiustificato, anche per evitare disparità di trattamento, oltre tutto considerando che l'omesso versamento rimane comunque illecito, con conseguente assoggettabilità dell'albergatore alle sanzioni amministrative espressamente richiamate nella norma di modifica. Neppure lesa dalla disposizione sarebbe la certezza dell'ordinamento giuridico, posto che il credito dell'amministrazione comunale non è compromesso dalla disposizione e, anzi, appare rafforzato dall'applicabilità, prima non prevista, nei confronti dell'albergatore delle sanzioni amministrative connesse alla violazione dell'obbligo tributario, sorrette da finalità di tipo ripristinatorio di carattere erariale, come tali non soggette al principio di irretroattività delle sanzioni posto dall'art. 25 della Costituzione.

Sentenza 1° giugno 2022, n. 156.

La procura regionale ha citato in giudizio un dipendente comunale addetto all'ufficio anagrafe e un commissario della polizia locale, chiedendone la condanna per danno all'immagine del comune di appartenenza, nel presupposto che gli stessi si fossero resi responsabili di ripetuti fatti di corruzione finalizzati a far ottenere a stranieri la cittadinanza italiana, in difetto dei requisiti di legge.

Entrambi erano stati condannati, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e divenuta definitiva, per avere, a partire dall'anno 2016, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto o comunque accettato la promessa di denaro o altre utilità (per un totale di circa 650.000,00 euro) dal titolare di una ditta esercente l'attività di richiesta certificati e disbrigo pratiche, per accertare sistematicamente la presenza o comunque l'effettiva dimora abituale nei luoghi dichiarati di numerosi stranieri, certificando in tal modo

falsamente la sussistenza di un requisito indispensabile per il riconoscimento della residenza e della successiva cittadinanza e il rilascio della relativa certificazione (artt. 81 cpv, 319 e 321 c.p.).

Uno solo dei convenuti era stato altresì condannato per avere in numerose occasioni, ricevuto o fattosi promettere denaro ed altre utilità per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, in concorso con terzi, in violazione delle regole che regolano l'affidamento di appalti pubblici e di servizi comunali, e per essersi appropriato dell'autovettura della polizia locale, di cui aveva la disponibilità per ragioni di ufficio, allo scopo di farne uso momentaneo.

La procura ha ritenuto la condotta dei convenuti gravemente lesiva dell'immagine del comune e, vista anche l'amplissima diffusione mediatica della notizia, aveva quantificato il danno all'immagine facendo applicazione dell'art. 1, c. 1-sexies l. 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n.190.

La procura ha altresì formulato istanza di sequestro in corso di causa, su beni mobili, immobili e crediti dei convenuti, fino all'ammontare di euro 1.300.000.

Il comune è intervenuto "ad adiuvandum" nella fase cautelare (chiusasi con la conferma del sequestro autorizzato con decreto presidenziale) e poi anche nella fase di merito.

La Sezione ha ritenuto ammissibile l'intervento del comune, ai sensi dell'art. 85 c.g.c. e della giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, anche precedente l'emanazione della norma citata (Corte dei conti S.R. n. 1\QM\2003 del 18 febbraio 2003; Corte dei conti sez. III di appello n. 307\2016).

Ha ritenuto equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale, ad una sentenza di condanna e, pur non ritenendo precluso al giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto in detta sentenza, ha ritenuto che questa assumesse un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie, nella specie, peraltro, neppure allegate (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 45/2017; Corte dei conti, Sez. I appello, n. 406/2014; Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, n. 38/2016; Corte dei conti, Sez. I appello n. 4/2004, n. 412/2010 e n.

256/2012; Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, n. 224/04; Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli-Venezia Giulia n. 46/2013 e altre).

Ha ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla procura, rientrando il reato contestato nel capo I del titolo II del libro II c.p., dunque nelle originarie previsioni del c.d. "lodo Bernardo" (art. 17, c. 30 ter d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in l. 3 agosto 2009, n. 102), e altresì fondata nel merito, pur riducendo il "quantum" della condanna ad euro 800.000,00 complessivi, a titolo solidale nei confronti di entrambi i convenuti (suddivisa al 50% nei rapporti interni).

Ha ritenuto che non vi fosse alcuna duplicazione del risarcimento, rispetto a quanto percepito dall'erario per effetto di confisca penale, non avendo tale istituto riflessi in sede giuscontabile (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 14 del 23 febbraio 2018).

Le spese di giudizio sono state liquidate anche in favore dell'Amministrazione interveniente.

Sentenza 1° giugno 2022, n. 157.

La Sezione ha assolto un convenuto a cui era addebitato il danno all'immagine per indebite assenze dal servizio, avendo rilevato che le irregolarità contestate erano di indubbia tenuità, sia se valutate singolarmente, sia nel loro complesso, non evidenziando nell'arco di tempo considerato (poco più di tre mesi) una condotta abitualmente incline alla violazione degli obblighi di servizio, tale da ingenerare la convinzione, in un osservatore esterno, di una sprezzante trascuratezza nell'assolvimento degli obblighi di servizio. La Sezione, rilevata anche la minima, quand'anche sussistente, diffusione della relativa notizia, ha ritenuto non concretizzata alcuna lesione alla reputazione dell'amministrazione di appartenenza del convenuto, quanto meno nei termini di significatività/gravità richiesti dalla giurisprudenza della cassazione, secondo cui "la risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari".

Sentenza 13 giugno 2022, n. 161.

La Sezione ha condannato un professore universitario a tempo definito che ha rivestito cariche gestionali in società a fine di lucro per il periodo 2009-2018.

È stata ritenuta l'applicabilità dei precetti dell'art. 53, cc.7 e 7-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 anche in caso di violazione dei divieti suddetti da parte di docenti universitari a tempo definito e, dall'altro, la necessità che gli incarichi che devono essere assunti da professori a tempo definito (se non espressione di attività libero professionale ovvero di attività consentite a tutti i docenti ex art. 6 della l. 30 dicembre 2010, n. 240) necessitino di specifica autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza, e che, pertanto gli stessi non possano essere assunti liberamente da costoro.

Sentenza 1° luglio 2022, n. 174.

L'art. 52, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento…": poiché in base al c.c.n.l. ed all'art. 15, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, la Sezione ha ritenuto non configurabile il demansionamento di un medico, responsabile della Struttura Semplice di Rianimazione post chirurgica, che sia stato preposto a mansioni legislativamente e contrattualmente equivalenti (dirigente medico anestetista). La fattispecie in esame, inoltre, non è valutabile alla stregua dell'art. 2103 c.c., valevole nel lavoro privato, vertendosi in materia di pubblico impiego.

Sentenza 5 luglio 2022, n. 178.

In relazione ad un ammanco presso le casse di una c.c.i.a.a. per il quale la cassiera è stata definitivamente condannata sia in sede penale (per peculato) che in sede civile (al risarcimento del danno patrimoniale, per il quale l'esperimento della procedura esecutiva ha portato al recupero alquanto ridotto della somma sottratta), la Sezione ha accolto la domanda di condanna proposta dalla procura solo relativamente al danno all'immagine, mentre ha rigettato quelle relative al danno patrimoniale diretto da ammanco e al danno patrimoniale indiretto da spese legali per la procedura esecutiva.

Quanto al pregiudizio patrimoniale diretto, il Giudice ha ritenuto la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in base a due ordini di motivi. Il primo è dato dalla condivisione del principio, espresso recentemente dalla giurisprudenza d'appello (Sezione I appello, sent. n. 189/2020 e sent. n.

14/2022), secondo il quale la preesistenza di un titolo esecutivo definitivo – in questo caso costituito dalla sentenza civile di condanna – relativo alla medesima fattispecie e allo stesso credito garantisce sufficientemente il diritto. Talché la proposizione dell'azione risarcitoria, per i medesimi fatti, da parte della procura contabile determinerebbe un inutile e ingiustificato spreco di risorse organizzative per l'espletamento di un'attività giurisdizionale del tutto superflua, che non corrisponde ad un criterio di ragionevolezza ed economia, quali corollari del principio di concentrazione del processo. Il secondo è dato dal convincimento che il credito erariale derivante da condanna al risarcimento del danno sia comunque assistito da privilegio a prescindere dall'autorità giurisdizionale – giudice ordinario o Corte dei conti – che ha emesso la sentenza: alla luce della possibile concorrenza – ad oggi avallata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione - tra azione civile e contabile sul medesimo fatto, sarebbe irragionevole una tutela diversa per un identico diritto riconosciuto al medesimo soggetto pubblico da un titolo giudiziale.

In ordine alla voce di danno da spese legali per la procedura esecutiva, la Sezione ha ritenuto che la decisione dell'amministrazione di attivare il procedimento esecutivo innanzi al giudice civile è scaturita da una scelta autonoma, discrezionale e non obbligata, motivo per cui l'esborso sostenuto non costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta dolosa del convenuto, con conseguente inconfigurabilità del nesso causale tra l'illecito e il danno.

Sentenza 20 luglio 2022, n. 204.

In una causa relativa a un caso di asserita malpractice medica, la Sezione ha emesso ordinanza con cui ha disposto l'acquisizione di una consulenza medico legale.

L'organo di consulenza interpellato ha escluso profili di responsabilità in capo al medico convenuto.

Deceduto quest'ultimo, i suoi eredi hanno depositato atto di costituzione per intervento volontario ex art. 108 c.g.c.

All'udienza di prosecuzione del giudizio la procura contabile ha dichiarato di non voler procedere nei confronti degli eredi e ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto, non ravvisando nella fattispecie un'ipotesi di "illecito

arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi" ai sensi dell'art. 1, c. 1 l. 14 gennaio 1994, n. 20.

Il difensore degli eredi, nel confermare le conclusioni formulate nell'atto di costituzione, ha chiesto la liquidazione delle spese di giudizio in favore dei suoi assistiti.

La Sezione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 108, c. 6 c.g.c. e ha ritenuto che, in mancanza di una decisione di merito e, ancor prima, di qualsivoglia azione intentata dalla procura nei confronti degli eredi, non vi fosse luogo per regolare le spese di giudizio.

La Sezione ha ritenuto che gli eredi, nel caso di specie intervenienti volontari, non fossero legittimati a richiedere la eventuale (ricorrendone i presupposti) liquidazione, in proprio favore, delle spese legali relative al giudizio promosso dalla procura nei confronti del de cuius, essendo questo conseguente ad un'azione autonoma e separata, proposta nei confronti di un soggetto diverso, che poteva avere riflessi in capo a terzi soltanto nel caso in cui il requirente avesse ritenuto integrato l'illecito arricchimento del dante causa e il conseguente indebito arricchimento degli eredi, e avesse promosso dunque l'azione nei confronti di questi ultimi.

La Sezione ha ritenuto che, in mancanza di tale iniziativa, il giudizio dovesse estinguersi ex art. 108, c. 6 c.g.c., senza che in alcun modo rilevassero le vicende successorie, ovvero il fatto che le spese legali affrontate dal de cuius gravassero ora sull'eredità e dunque sui soli eredi che tale eredità avessero accettato nei termini di legge.

Sentenza 28 luglio 2022, n. 208.

La procura contabile ha ritenuto sussistere un'ipotesi di danno erariale indiretto in capo alla pubblica amministrazione (pagamento, in favore di una dipendente statale, della somma di euro 333.517,15 oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori (dirigenziali), nonché di euro 10.100,00 oltre accessori per spese legali) derivante da una pronuncia del giudice del lavoro, passata in giudicato. Ha individuato quali responsabili dello stesso i dirigenti preposti ad una direzione provinciale del lavoro che avevano ordinato alla funzionaria lo svolgimento delle mansioni superiori.

La Sezione ha ritenuto che nella specie non fosse rilevabile condotta dolosa o gravemente colposa, causalmente connessa con la realizzazione di un danno erariale, in capo ai dirigenti convenuti.

Era, infatti, pacifico in causa che presso l'ufficio in questione, nel periodo preso in considerazione e anche nel periodo precedente, erano rimasti costantemente vacanti alcuni posti di qualifica dirigenziale e che i dirigenti succedutisi nel tempo in qualità di preposti all'ufficio, onde evitare scoperture nei servizi, avevano ritenuto di attribuire mansioni dirigenziali alla funzionaria.

La Sezione ha ritenuto che in mancanza di provvedimenti ministeriali finalizzati a porre rimedio a tale situazione, nulla potessero fare di diverso i dirigenti convenuti, essendo peraltro incerta e indimostrata la realizzazione di un effettivo danno erariale.

Sentenza 8 agosto 2022, n. 214.

La Sezione ha affermato la responsabilità di soggetto che aveva conseguito l'impiego pubblico in un comune mediante la produzione di un falso certificato di laurea, titolo necessario per l'accesso al posto messo a concorso (istruttore direttivo presso l'ufficio vigilanza urbana).

Il danno, in conformità a precedenti giurisprudenziali consolidati, è stato quantificato nelle retribuzioni indebitamente percepite, al lordo delle ritenute fiscali, essendosi escluso che l'attività lavorativa svolta dal convenuto avesse apportato all'ente alcuna utilità.

In ordine all'attualizzazione del danno, la Sezione non ha accolto la richiesta della procura di applicare sulla sorte capitale, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti, anche gli interessi compensativi sull'importo rivalutato in applicazione del cumulo secondo i principi desumibili da una risalente pronuncia della Corte di cassazione (S.U. n. 1712/1995), oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo. È stato ritenuto preferibile adottare la tecnica di adeguamento del valore dell'originaria prestazione ormai costantemente seguita dalla giurisprudenza contabile, secondo cui la sorte capitale è da rivalutare fino alla data della liquidazione, coincidente con il deposito della sentenza, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, mentre gli interessi legali sono da corrispondere a partire dalla data della liquidazione sulla somma rivalutata (poiché, altrimenti, come osservato nella pronuncia

della Corte di cassazione, n. 9039 del 05/05/2016, si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione).

Sentenza 11 agosto 2022, n. 215.

In relazione alla distrazione di ingenti somme di denaro dalle casse di una società in house e di una società partecipata indirettamente da ente locale (con capitale integralmente detenuto dalla stessa società in house) da parte degli amministratori sociali condannati definitivamente in sede penale, la Sezione ha accolto la domanda di risarcimento del danno all'immagine della società in house (ai sensi dell'art. 12, c. 1 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e del comune (trattandosi di danno diretto subìto dal socio pubblico detentore del 95,7% del capitale sociale), mentre l'ha rigettata per il pregiudizio subìto dalla società a partecipazione indiretta, per la quale non ha ravvisato i caratteri tipici dell'in house providing (come elaborati dalla giurisprudenza e poi fissati dall'art. 1, lett. o) del predetto d.lgs. n. 175/2016) e che è pertanto sottoposta alla giurisdizione ordinaria.

La misura del danno all'immagine che la Sezione ha posto a carico degli amministratori della società in house, ritenuti responsabili a titolo di dolo, è stata effettuata condividendo i criteri utilizzati dalla procura contabile (parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati in materia dalla giurisprudenza contabile, attribuendo valore solo relativo e non assoluto al criterio presuntivo di cui all'art. 1, c. 1-sexies della legge 14 gennaio 1994, n. 20), decurtando tuttavia dalla quantificazione operata sia quanto già pagato a titolo di provvisionale disposta dal giudice penale, sia la quota di danno corrispondente alla partecipazione detenuta nella società in house dagli altri enti locali.

Sentenza 2 settembre 2022, n. 220.

La società privata che abbia beneficiato di un cofinanziamento pubblico erogato in venture capital tramite una società di gestione del risparmio (s.g.r.) ai sensi della l. 23 dicembre 2000, n. 388 per la realizzazione di un progetto industriale innovativo non realizzato, con sviamento delle risorse pubbliche dal loro scopo, è in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione ed è soggetta alla giurisdizione contabile, così come il suo amministratore. La società di gestione non è la beneficiaria ultima del finanziamento, avendo

ricevuto il denaro pubblico non per un vantaggio proprio ma per investirlo, quale intermediario, in conformità ai modi stabiliti dall'amministrazione, attività ritualmente svolta, nella specie.

L'unico soggetto legittimato ad interrompere la prescrizione è, ai sensi degli artt. 2934 e 2943 c.c., il titolare del diritto o un suo valido rappresentante, nel caso di specie l'ente danneggiato (Ministero dello sviluppo economico - MISE) e non la società di gestione del risparmio, non essendovi alcuna norma che le attribuisca un potere di rappresentanza della pubblica amministrazione, non essendo rinvenibile tale potere nella convenzione di incarico e neppure derivando lo stesso dall'accreditamento, risolvendosi quest'ultimo nella mera possibilità data da un soggetto (accreditante) ad altro soggetto (accreditato) di attingere al patrimonio del primo fino alla concorrenza di una determinata somma. Nemmeno risulta dalle produzioni delle parti che il ministero avesse delegato la s.g.r. a recuperare il credito per suo conto o che la stessa potesse essere, a qualsiasi titolo, considerata mandataria, anche solo genericamente, dell'amministrazione.

L'inerzia del titolare del credito dichiarato prescritto costituisce fatto nuovo rispetto a quelli posti a base dell'atto di citazione e costituisce presupposto per la trasmissione degli atti alla procura contabile, ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.g.c., da parte della Sezione.

Sentenza 6 settembre 2022, n. 221.

La procura ha citato in giudizio due istituti di credito che, in qualità di consulenti (advisor) asseritamente legati da rapporto di servizio con un ente locale, avrebbero determinato quest'ultimo a sottoscrivere, nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 41 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, alcuni contratti derivati del tipo interest rate swap che già all'origine si presentavano economicamente squilibrati a vantaggio delle banche e a danno del contraente pubblico, così arrecando a quest'ultimo un rilevante pregiudizio erariale costituito dai flussi differenziali negativi pagati nel corso degli anni e dal mancato riconoscimento dell'upfront al momento della stipula.

La Sezione, applicando i principi enunciati da recenti sentenze della Corte di cassazione e della Corte dei conti su casi analoghi (in particolare, Cass. S.U., sent. n. 2157/2021, che ha confermato Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sent. n.

346/2018 e Sez. I^ App., sent. n. 50/2019 sulla vicenda "Morgan Stanley/Ministero delle Finanze"), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Infatti, non sono stati individuati nel rapporto con le banche i caratteri tipici del rapporto di servizio con l'ente, in quanto si è ritenuto che il ruolo di consulenti ricoperto dagli istituti di credito citati in giudizio configurasse piuttosto una relazione di natura privatistica derivante dal contratto di mandato sottoscritto col soggetto pubblico. Né è stato ritenuto provato che i due istituti si siano sostituiti all'amministrazione nell'attività di gestione del debito e nemmeno che ne abbiano orientato in modo determinante le decisioni, operando come suoi agenti.

Sentenza 26 settembre 2022, n. 226.

La Sezione, in relazione ad una fattispecie di malpractice sanitaria avvenuta dopo l'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. l. "Gelli-Bianco") e pertanto integralmente ricadente sotto la sua disciplina, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno indiretto subìto da una azienda sanitaria ritenendo inammissibile l'azione di responsabilità amministrativa per violazione dell'art. 13 della suindicata normativa (obbligo, a carico delle aziende sanitarie, di comunicare tempestivamente all'esercente della professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei suoi confronti dal soggetto danneggiato o l'avvio delle trattative stragiudiziali, con l'invito a prendervi parte).

Nella fattispecie sottoposta alla Sezione, infatti, il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. proposto dal soggetto vittima del sinistro sanitario non è stato comunicato ai medici che avevano eseguito l'intervento chirurgico (adempimento che avrebbe dovuto essere eseguito nel termine di 45 giorni previsto dal predetto art. 13), ai quali è stata invece comunicata esclusivamente la successiva apertura di trattative con la parte privata finalizzata alla stipulazione di un accordo stragiudiziale.

Al riguardo il giudice, non condividendo l'interpretazione della norma operata dal pubblico ministero, ha ritenuto di accogliere l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione sulla base delle seguenti argomentazioni sistematiche e giuridiche: 1) la legge n. 24/2017 è ispirata alla finalità di rafforzare la tutela del ruolo e della posizione degli esercenti la professione sanitaria non solo nell'esercizio del servizio (artt. 6, 7 e 10), ma anche per quanto concerne il diritto a difendersi e far valere le proprie ragioni in caso di

richieste di risarcimento (artt. 9 e 13); 2) in materia di responsabilità civile della struttura sanitaria e degli operatori che ne fanno parte, la legge persegue altresì una funzione deflattiva del contenzioso introducendo quale condizione di procedibilità di una eventuale richiesta di danni in via giudiziale il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8, che prevede alternativamente il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. o il procedimento di mediazione); 3) in accordo con gli obiettivi generali della l. n. 24/2017, l'art. 13 prevede l'obbligo di tempestiva comunicazione per consentire all'operatore presunto responsabile di partecipare fin dall'inizio ai diversi procedimenti, giudiziali o stragiudiziali, al fine di difendersi con le modalità e la tempistica che egli ritiene più efficaci ed opportune; 4) il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. è configurabile quale atto introduttivo di un giudizio, in considerazione sia del consolidato orientamento della Corte di cassazione che riconduce l'accertamento tecnico preventivo alla categoria dei giudizi conservativi (ex multis: Cass., sez. II, sent. n. 9066/2011, sent n. 3357/2016 e ord. n. 8637/2020) o dei giudizi cautelari di istruzione preventiva (sez. III, ord. n. 24981/2020; sez. VI-3, ord. n. 5046/2022), sia di tutti quegli aspetti (competenza del giudice, valore probatorio dell'accertamento tecnico preventivo e conservazione dei suoi effetti nell'ambito dell'eventuale, successivo processo di cognizione) che fanno propendere per l'inquadramento come procedimento giudiziale; 5) l'onere di tempestiva comunicazione, a pena di inammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, vale per entrambi i tentativi preventivi obbligatori di conciliazione previsti dall'art. 8 della legge, senza alcuna "disarmonia" di disciplina: al pari del ricorso, infatti, anche la mediazione di cui all'art. 5, c. 1-bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 deve essere portata a conoscenza entro 45 giorni, costituendo indubbiamente un "avvio delle trattative stragiudiziali" cui l'art. 13 espressamente ricollega l'onere.

Sentenza 3 ottobre 2022, n. 229.

Il danno c.d. da disservizio, categoria descrittiva e non certo ontologica di danno erariale, non può configurarsi a fronte di costi per retribuire mansioni ordinariamente attribuite a pubblici dipendenti per ispezioni, controlli, azioni disciplinari, ancorché le stesse si affianchino ad altre mansioni affidate a detti dipendenti. È infatti fatto notorio che l'attività ispettiva e l'azione disciplinare sono normalmente affidate, in qualsiasi ente pubblico, ad alcuni dipendenti preposti a controlli o all'unità organizzativa responsabile per i procedimenti

disciplinari o a capi-struttura, unitamente ad altre mansioni istituzionali ed è, dunque, un fisiologico compito d'ufficio, come tale ordinariamente retribuito.

Sentenza 10 ottobre 2022, n. 238.

Un comune ha liquidato spese per oltre 200.000 euro per soccombenza in una causa di lavoro intentata da una dirigente per condotte di mobbing subìte durante il servizio, ivi compresi nove procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti in un limitatissimo arco temporale, cinque dei quali – tra cui il licenziamento - sono stati ritenuti illegittimi ed annullati dal giudice del lavoro.

La procura ha citato in giudizio per una quota del danno indiretto il sindaco (per responsabilità a titolo di dolo, per i gravi comportamenti persecutori messi in atto) e per un'altra quota i membri della commissione disciplinare (per colpa grave, essendosi discostati dagli standards di diligenza richiesti nell'esercizio delle loro funzioni ed avendo violato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità delle mancanze ascritte, previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. del 2008).

La Sezione, ribadita l'autonomia tra giudizio civile e contabile ed effettuata una approfondita analisi di ciascun procedimento disciplinare intentato nei confronti della dipendente mobbizzata, nonché dei singoli episodi vessatori asseritamente subìti da quest'ultima, ha assolto i membri della commissione disciplinare per mancanza di colpa grave, mentre ha condannato il sindaco. In particolare, è stato ritenuto che da parte dell'organo di disciplina non vi sia stato un "accanimento" nei confronti della dipendente, ma che il medesimo abbia esercitato le sue doverose e non facoltative funzioni, cercando di valutare con obiettività i fatti e le condotte denunciate ed incorrendo, al più, in colpa lieve; quanto invece al sindaco, alcune sue condotte a danno della dirigente (smontaggio e rimozione della porta della stanza, eseguita personalmente e senza informare l'interessata; ingiustificato spostamento in una stanza isolata dagli altri dipendenti; richiami scritti e contestazioni disciplinari rivelatisi illegittimi ed infondati) hanno rivelato un chiaro intento vessatorio e una colpevole violazione degli obblighi di protezione dell'integrità psico fisica e della personalità morale della dipendente (art. 2087 c.c.), idonei a cagionare il danno biologico accertato dal c.t.u. medico-sanitario nominato dal giudice del lavoro. Da ciò, la condanna al risarcimento del danno, sebbene in misura ridotta rispetto a quanto domandato dalla procura, in quanto si è doverosamente tenuto conto del concorso alla creazione del clima di

conflittualità reciproca nell'ambiente di lavoro da parte della vittima del mobbing (che non esclude, comunque, la responsabilità del datore di lavoro per la condotta vessatoria).

Sentenza 11 ottobre 2022, n. 239.

Il cumulo di domande nei confronti di diversi soggetti nel medesimo giudizio è giustificato da ragioni di economia processuale. La fattispecie si inquadra nel c.d. litisconsorzio facoltativo improprio disciplinato dall'art. 103 c.p.c., applicabile al giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 7 c.g.c.. In tale situazione processuale le cause conservano la loro autonoma individualità senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio sicché non può verificarsi nessuna lesione del diritto di difesa.

La formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" non implica necessariamente l'insussistenza del fatto materiale, ma può esprimere semplicemente la mancanza di qualcuno degli elementi che compongono la fattispecie delittuosa. Ne consegue che il giudice contabile deve operare un'autonoma valutazione sui fatti storici e sulle circostanze che emergono dalla motivazione della sentenza penale, al fine di accertare se la dichiarazione di insussistenza del fatto di reato comporti o meno anche l'insussistenza della condotta illecita ai fini della responsabilità amministrativa.

La società cooperativa sociale si contraddistingue per la mutualità prevalente ed è priva di fini di lucro. Conseguentemente, le spese per beni di lusso e di rappresentanza non sono attinenti al suo munus di impresa sociale e costituiscono retribuzione indiretta degli amministratori beneficiari, espressamente vietata dagli artt. 3 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e 8 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Analogamente per le Onlus, l'art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 stabilisce che si considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal d.p.r. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal d.l. 21 giugno 1995, n. 239, convertito con modificazioni in l. 3 agosto 1995, n. 336 per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. In seguito all'abrogazione delle tariffe professionali (d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27) tale parametro è venuto a cadere, ma possono

essere utilizzati i parametri ministeriali di cui all'art. 29 d.m. 20 luglio 2012, n. 140.

Dall'importo del danno non possono essere dedotte le penali versate dai convenuti alla prefettura in quanto le stesse sono volte a penalizzare la mala gestio nella conduzione dei centri di accoglienza e non costituiscono una decurtazione dei rimborsi erogati dalla prefettura.

Sentenza 20 ottobre 2022, n. 243.

La Sezione, in applicazione del cd. principio della ragione più liquida, ha ritenuto di assolvere i convenuti per assenza del nesso causale per il danno contestato, avente ad oggetto le limitazioni amministrative di un comune conseguenti alla violazione del patto di stabilità.

Ai convenuti, che avevano approvato il rendiconto del comune di appartenenza relativo all'anno 2011 ed espresso i relativi pareri favorevoli, era stato contestato il danno corrispondente alla spesa eccedente la media degli impegni di cui al titolo I dello stato patrimoniale della spesa del triennio 2010-2012, effettuata nell'anno 2013 in violazione di quanto previsto dall'art. 1, cc. 119 e 200 della l. 13 dicembre 2010, n. 220, considerando, fra l'altro, che l'accertamento della violazione del patto di stabilità era avvenuto solo a seguito della delibera della Sezione regionale di controllo Lombardia n. 515/2013/PRSP.

La Sezione, pur rilevando la censurabilità dell'operazione effettuata dall'ente locale, ha ritenuto non fondata la prospettazione dannosa della procura regionale.

Infatti, al momento della censurata condotta elusiva, la normativa in ordine al limite di spesa in questione era disciplinata dall'art. 7, cc. 2 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (espressamente richiamato dall'art. 31, c. 26 della l. 11 novembre 2011, n. 183) e prevedeva espressamente che i divieti ivi previsti, fra i quali anche quello ritenuto non rispettato, trovassero applicazione per l'anno successivo a quello della rilevata inadempienza. Sotto altro profilo, poi, l'art. 31, c. 28 della cit. l. n. 183/2011 prevedeva espressamente che "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui al comma 26."

La Sezione ha ritenuto che, sia se si facesse riferimento – sfuggendo al tenore letterale della norma – all'anno di violazione del patto (2011), sia se si facesse riferimento all'anno di accertata violazione dello stesso (2014), non sarebbe stato possibile individuare, quale posta di danno, le spese effettuate nell'anno 2013 atteso che non era stata accertata alcuna violazione del patto di stabilità nell'anno 2012.

In ogni caso, la Sezione ha ritenuto che la ricostruzione della procura difettasse anche del necessario nesso causale. Infatti, pur prendendo atto della illegittimità da cui era affetta la delibera di approvazione del rendiconto dell'anno 2011, si è rilevato che essa non avesse alcun rilievo ai fini della concreta causazione del danno contestato. A tale riguardo, assumerebbe invece pregnante rilevanza l'approvazione degli atti contabili programmatici e dei successivi atti con i quali si impegnassero spese correnti in misura superiore al limite previsto dalle disposizioni sopra indicate.

Sentenza 25 ottobre 2022, n. 244.

La Sezione ha ritenuto che, ai fini della quantificazione del danno all'immagine, la scarsa eco mediatica della vicenda, il ruolo non apicale del convenuto, l'assenza di accertata utilitas conseguita e la sua indiscussa condotta collaborativa, sia processuale che extraprocessuale, tenuta a seguito degli eventi delittuosi, potessero essere considerati elementi idonei a ritenere fondata una pretesa patrimoniale di gran lunga inferiore a quella richiesta da parte attrice.

Sentenza 9 novembre 2022, n. 254.

Nel condannare un assessore comunale al risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente di appartenenza attraverso la commissione del reato di cui all'art. 319 c.p. accertato con giudicato penale, la Sezione ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto per improponibilità oggettiva del giudizio innanzi alla Corte dei conti in base al principio del ne bis in idem.

Riaffermata la reciproca autonomia tra la sfera della giurisdizione contabile e quella penale (e, in generale, di ogni altro plesso giurisdizionale), la Sezione ha richiamato, condividendolo, l'orientamento dettato dalla Cedu nella sentenza "Rigolio contro Italia" del 13 maggio 2014 - orientamento mai contraddetto finora - che ha escluso la violazione del ne bis in idem in quanto la "sanzione"

comminata dal giudice contabile per responsabilità erariale non ha natura penale bensì risarcitoria.

Sono stati ripercorsi gli sviluppi della successiva giurisprudenza della Cedu che, a partire dal 2016, hanno determinato la progressiva attenuazione dell'inderogabilità ed assolutezza del ne bis in idem. È stato, infatti, sancito che il predetto principio è rispettato in presenza di tre condizioni: 1) tra due procedimenti innanzi a giudici diversi vi sia stretta connessione sostanziale e temporale e la "pena" inflitta sia ritenuta unica; 2) le misure applicate perseguano scopi complementari; 3) la sanzione complessivamente inflitta sia proporzionata alla gravità dell'illecito.

Nella fattispecie, la Sezione ha ritenuto che, anche qualora si prescindesse dal dictum e dalla chiara indicazione di cui alla sentenza "Rigolio" del 2104, il divieto di bis in idem fosse comunque pienamente rispettato, ricorrendo le predette condizioni.

Sentenza 17 novembre 2022, n. 257.

La procura ha agito per il risarcimento di un danno subito da un'unione di comuni per omessa riscossione di sanzioni amministrative, che sarebbe derivata da mancate notifiche di verbali di accertamento e da mancato completamento dell'iter sanzionatorio, con conseguente ammanco per le casse erariali.

La procura ha ritenuto responsabili, per il mancato introito, i comandanti della polizia locale (anche responsabili del procedimento sanzionatorio) dell'unione succedutisi nel tempo, per quanto riguarda il periodo preso in considerazione.

La Sezione, premesso che la procura contabile aveva addebitato ai convenuti inefficienze circoscritte al triennio 2015 – 2018, periodo concomitante con l'istituzione della ZTC presso l'aeroporto di Milano Malpensa e della c.d. "Area 10 minuti" (peraltro in concomitanza con EXPO 2015), con conseguente incremento esponenziale delle violazioni sanzionabili, ha rilevato l'insufficienza, sotto il profilo numerico, del personale assegnato al comando di polizia locale che avrebbe dovuto gestire una situazione avente carattere di straordinarietà, rispetto alla situazione precedente, e l'inerzia non tanto dei comandanti quanto dell'unione nel provvedere a far fronte attraverso nuove assunzioni alla suddetta situazione di emergenza (peraltro più volte segnalata dai comandanti stessi).

La Sezione ha quindi ritenuto infondata l'addebito a titolo di colpa grave nei confronti dei convenuti, e ha pronunciato sentenza di assoluzione.

Sentenza 18 novembre 2022, n. 259.

In una causa promossa, tra gli altri, nei confronti dei componenti di un team tecnico-legale incaricato di assistere gli organi decisionali di una società in house nella formulazione di una bozza di accordo transattivo con un'impresa appaltatrice, la Sezione ha ritenuto che non sussistesse un collegamento organizzativo o funzionale tra i convenuti e la società pubblica, attesa, per un verso, la natura esclusivamente consulenziale del rapporto e, per altro verso, venendo in rilievo il rispetto di obbligazioni assunte con il vincolo negoziale. È stato quindi ritenuto che non sussistesse alcun rapporto di servizio, ma solo un rapporto contrattuale tra due parti, l'una pubblica l'altra privata, con conseguente insussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

È stato altresì escluso che il team tecnico-legale costituisse un "organo straordinario" della società pubblica, per conto e in nome della quale avrebbe svolto una attività di negoziazione volta a curare gli interessi della stazione appaltante, in quanto non si è verificato lo svolgimento di un'attività pubblicistica di cura di interessi dell'amministrazione, mancando qualsiasi atto di investitura al riguardo.

Sentenza 28 novembre 2022, n. 263.

La prestazione lavorativa resa da un'insegnante in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all'ente alcuna utilità, e le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore; né appaiono compensabili le utilità derivanti da condotte contra legem in quanto l'utilità di fatto non può diventare utilità di diritto altrimenti si eluderebbe il divieto normativo.

La restituzione di detti importi deve tuttavia essere calcolata al netto di quanto già versato al fisco, in quanto la previsione legislativa di cui all'art. 1, c. 1-bis l. 14 gennaio 1994, n. 20 nello statuire che, nella quantificazione del danno erariale, la Corte dei conti deve necessariamente tenere conto dei "vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata", regola una ipotesi testualmente diversa dalla compensazione civilistica dell'art. 1241 ss. c.c. e,

dunque, non sottostà ai limiti fissati dalla giurisprudenza per tale distinto istituto, dovendosi testualmente valutare vantaggi "comunque conseguiti" da "altra amministrazione o dalla comunità amministrata".

Sentenza 2 dicembre 2022, n. 267.

La Sezione ha assolto il responsabile del servizio competente ed il responsabile del procedimento in relazione all'aggiudicazione di un appalto di servizi. Era contestato il danno derivante dai maggiori costi relativi all'espletamento del servizio illegittimamente aggiudicato ad un'impresa che, nell'offerta tecnica migliorativa, aveva dichiarato di voler effettuare lavori aggiuntivi pur in assenza dei requisiti SOA (a seguito di un contenzioso innanzi al giudice amministrativo, l'aggiudicazione originaria è stata annullata e, conseguentemente, è stato stipulato un nuovo contratto con l'impresa vittoriosa in sede contenziosa).

Pur condividendo l'affermazione della procura regionale in ordine alla necessità della qualificazione SOA per poter procedere alla realizzazione dei lavori oggetto dell'offerta migliorativa, in relazione all'entità dei lavori stessi, la Sezione ha ritenuto non sussistente il danno lamentato, consistente nella differenza fra quanto speso dall'amministrazione per la prestazione di servizi forniti dalla società soccombente innanzi al giudice amministrativo nel periodo di vigenza del contratto con la stessa stipulato e quanto, invece, sarebbe stato speso qualora il contratto fosse stato sin da subito stipulato con la società individuata quale appaltatrice a seguito del definitivo accoglimento del ricorso giurisdizionale.

Si è, infatti, ritenuto che il conseguimento del risarcimento in forma specifica, conseguente alla pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, abbia comportato un mero slittamento temporale della valenza dell'offerta della società aggiudicataria, con conseguente possibilità, per l'amministrazione comunale, di usufruire ugualmente dei benefici economici – per tutta la durata temporale inizialmente prevista - derivanti dall'offerta presentata dalla società sopra indicata, riverberandosi, quindi, tali effetti positivi, per un periodo temporalmente successivo rispetto a quello inizialmente previsto.

Il collegio ha tenuto conto, inoltre, dell'effettiva fruizione - e dei conseguenti vantaggi comunque conseguiti – dei servizi offerti dall'impresa poi

pretermessa che, comunque, erano stati ritenuti dalla Commissione di gara qualitativamente migliori rispetto a tutte le altre offerte.

Sentenza 5 dicembre 2022, n. 268.

La procura contabile ha agito per un'ipotesi di danno erariale derivante dalla commissione del reato di corruzione da parte di un funzionario dell'Agenzia delle entrate, accertato con sentenza penale passata in giudicato.

Il convenuto, come accertato dal giudice penale, aveva intenzionalmente procurato ad una società un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel non spettante recupero dell'IVA dovuta in relazione alla vendita di autovetture. In particolare, pur in assenza di qualsiasi prova circa l'effettivo trasferimento all'estero dei beni venduti, con conseguente impossibilità di sottrarre tali operazioni alla tassazione nel paese cedente, induceva il titolare della società a predisporre falsi documenti di trasporto delle autovetture vendute e a produrli, successivamente al processo verbale di constatazione, unitamente ad una memoria, in accoglimento della quale l'accertamento fiscale veniva archiviato.

Ad avviso della procura, la condotta del convenuto aveva determinato all'amministrazione di appartenenza sia un danno patrimoniale da mancata entrata, rallentando artificiosamente la procedura di accertamento fiscale e di recupero IVA (nel frattempo la società era fallita), danno quantificato in euro 520.204,40, sia di immagine, per euro 50.000,00, avendo recato pregiudizio alla reputazione dell'Amministrazione di appartenenza.

La Sezione ha ritenuto non provato il nesso causale tra la condotta criminosa del convenuto e il danno patrimoniale da mancata entrata subìto dall'Agenzia delle entrate, e conseguentemente ha assolto il convenuto dal relativo addebito.

Al contrario, ha ritenuto ammissibile e parzialmente fondata nel merito la domanda volta al risarcimento del danno all'immagine, condannando il convenuto al pagamento, a tale titolo, della somma di euro 25.000,00 in favore dell'Agenzia delle entrate.

Sentenza 5 dicembre 2022, n. 270.

La Sezione ha accertato la responsabilità dei membri di una giunta comunale e del segretario comunale per un danno erariale conseguente alle spese

sopportate a seguito della soccombenza dell'ente locale in un contenzioso giurisdizionale, originato dall'assunzione di una deliberazione della giunta con la quale era stato approvato l'incremento dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità alloggiativa.

In aderenza a quanto statuito dal giudice ordinario, la Sezione ha ritenuto che l'incremento dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità alloggiativa fosse stato disposto dall'ente territoriale in palese violazione del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa ed allo scopo di scoraggiare il trasferimento di soggetti stranieri presso il territorio comunale.

Il provvedimento amministrativo, oltre a manifestarsi abnorme ed irrazionale, ha assunto connotazione discriminatoria, atteso che, se anche in linea teorica la tariffa applicata risultava uguale per tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, risultava evidente, come accertato in sede giurisdizionale, che l'interesse prevalente al rilascio delle certificazioni di idoneità abitativa riguardava i soli cittadini stranieri. L'indubbia problematicità, ingenerata dall'aumento del relativo costo, di ottenere la certificazione - necessaria per ottenere il permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo, richiedere il ricongiungimento familiare e acquisire il permesso di soggiorno per motivi familiari – ha conseguentemente determinato l'effetto di compromettere il riconoscimento e il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei cittadini stranieri.

Sentenza 27 dicembre 2022, n. 283

La Sezione ha affrontato una complessa ipotesi di responsabilità relativa al pregiudizio erariale subito dal provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia in conseguenza delle conseguenze sfavorevoli derivate da un contenzioso giurisdizionale insorto con l'impresa appaltatrice di un'opera pubblica.

È stato accertato che il pregiudizio erariale è derivato dall'impossibilità giuridica di far valere in futuro un credito risarcitorio del provveditorato - pacificamente entrato nella sua sfera giuridica in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice – in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario con la quale è stato affermato che l'amministrazione non aveva allegato evidenze probatorie a sostegno della

domanda riconvenzionale formulata all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado promosso dall'impresa appaltatrice.

In relazione a tale danno, la Sezione ha ravvisato la responsabilità gravemente colposa dell'avvocato dello Stato che aveva patrocinato il provveditorato per non aver difeso efficacemente l'amministrazione ed averla esposta, tramite scelte processuali avventate, al rischio di una pronuncia giurisdizionale sfavorevole, puntualmente verificatasi.

In particolare, è stata censurata la scelta di proporre una domanda riconvenzionale per "i danni subiti e subendi da dimostrare in corso di causa" - pur essendo evidente che tale dimostrazione non sarebbe potuta intervenire nei tempi stringenti dettati dai rigidi termini processuali previsti dall'art. 183, c. 6 c.p.c. - e la mancata richiesta istruttoria di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad ottenere l'accertamento di tali danni. La gravità della colpa dell'avvocato dello Stato è stata ritenuta anche tenendo conto, in particolare, che la vicenda dalla quale è scaturito il contenzioso giurisdizionale – fondamentalmente legata all'intervenuta sospensione unilaterale dei lavori da parte dell'impresa - era ben nota al patrocinatore erariale per aver egli prestato costantemente attività consulenziale al provveditorato.

La responsabilità del convenuto è stata inoltre accertata in relazione ad un'ulteriore voce di danno erariale, legata all'intervenuta corresponsione di interessi moratori per il ritardato pagamento di somme dovute in favore dell'impresa (accertate giudizialmente con la sentenza di primo grado del giudice ordinario). La scelta di ritardare il pagamento – sollecitata dal patrocinatore erariale in ragione della futura possibilità di opporre in compensazione i crediti del provveditorato (non ancora accertati) – si appalesava imprudente in ragione del fatto che il credito dell'impresa, contrariamente a quello vantato dall'amministrazione, era munito di titolo esecutivo.

Con la sentenza veniva per contro rigettata la richiesta di condanna, per i medesimi fatti, del provveditore alle opere pubbliche della Lombardia e del responsabile dell'ufficio contenzioso della medesima amministrazione, atteso che, sulla base della complessiva ricostruzione della vicenda, non veniva riscontrato un loro apporto causale nella verificazione del danno e che, in ogni caso, non emergevano elementi sufficienti per imputare a loro carico una condotta gravemente colposa.

Ordinanza 29 agosto 2022, n. 59.

Il giudice designato ha revocato il sequestro conservativo disposto in relazione ad un asserito ingente pregiudizio erariale che una s.p.a., interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe subito per l'intervenuta erogazione di incentivi pubblici nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in favore di una s.r.l. conseguente ad attività illecite imputabili agli amministratori di fatto e di diritto, che avrebbero determinato l'insussistenza dei necessari presupposti giustificativi della contribuzione pubblica.

Il giudice designato ha ritenuto che il pregiudizio erariale concretamente perseguibile non dovesse essere esteso all'intera contribuzione percepita dalla società, bensì esclusivamente alle quote aggiuntive di beneficio per la produzione energetica derivante da biomasse di c.d. "filiera corta", in relazione alle quali erano state ipotizzate le pratiche elusive dei vincoli previsti nella convenzione stipulata con la società pubblica.

Sulla base di tale premessa, ha ritenuto che, in relazione alle annualità per le quali la condotta illecita era dimostrata, il pregiudizio non si sarebbe tuttavia perfezionato, non essendo stata concretamente erogata la contribuzione. Con riguardo invece all'unica annualità in cui il contributo aggiuntivo era stato erogato, il giudice designato ha ritenuto, sulla base delle allegazioni processuali fornite dalla procura regionale e dai convenuti, che le pratiche elusive non avessero formato oggetto di sufficiente dimostrazione.

Ordinanza 4 novembre 2022, n. 73.

In un giudizio cautelare, è stato revocato un sequestro immobiliare in quanto disposto a favore di un soggetto genericamente individuato quale "Erario dello Stato", avente codice fiscale 80004700797 e sede in Roma, ritenuto ontologicamente diverso, sia formalmente che sostanzialmente, dalla società titolare del credito oggetto di pretesa (nella specie una società in house con sede in Lombardia).

Decreto 13 gennaio 2022, n. 1.

La Sezione ha ammesso un convenuto al rito abbreviato, su parere favorevole della procura, nonostante una parte, peraltro ampiamente minoritaria, del danno fosse contestata a titolo di arricchimento doloso. Ciò nel presupposto

che, come riconosciuto dalla procura, tale parte del danno era stata interamente rifusa prima della discussione dell'istanza di rito abbreviato.

A tale avviso la Sezione è pervenuta considerando che la scelta del legislatore di non ammettere al rito abbreviato chi si sia arricchito dolosamente a danno dell'erario pubblico è esclusivamente finalizzata ad escludere che costui, attraverso la definizione agevolata della propria posizione, conservi parte del profitto illecitamente conseguito e che quando tale eventualità è scongiurata, non sussistono più ragioni che si frappongano alla ammissione del convenuto al rito alternativo.

Decreto 28 aprile 2022, n. 9

Pronunciandosi su una istanza di accesso a rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., la Sezione si è espressa positivamente pur in presenza del parere contrario della procura regionale, in analogia con il patteggiamento previsto nel codice di rito penale e nel rispetto dei principi a tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che risulterebbero irragionevolmente compromessi qualora il parere sfavorevole del pubblico ministero rivestisse carattere inderogabile ed impedisse una pronuncia giurisdizionale sull'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato formulata dal convenuto.

Giudizi di conto

Sentenza 9 maggio 2022, n. 123.

La Sezione ha affermato la propria competenza territoriale ad esaminare gestioni contabili svolte nel territorio della Regione Lombardia, ma afferenti ad articolazioni locali di ente pubblico (un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) avente sede nel territorio di altra regione.

A tale conclusione si è pervenuti escludendo, sulla base di un'analisi dell'assetto organizzativo e normativo dell'ente, che le gestioni contabili in questione fossero tenute da agenti contabili secondari, i cui conti avrebbero altrimenti dovuto confluire in quello dell'agente contabile principale avente sede in altra regione, con conseguente concentrazione della competenza territoriale in capo alla Sezione giurisdizionale nel cui ambito territoriale ha sede il contabile principale.

Pensionistica

Sentenza 28 giugno 2022, n. 173.

Qualora un ricorrente rinunci agli atti del giudizio prima della notifica del ricorso al resistente, il giudizio deve essere dichiarato estinto anche senza l'accettazione della controparte, pur prevista dall'art. 110, c. 3 c.g.c., dovendosi ritenere che tale accettazione sia necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il beneficio economico dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in l. 20 novembre 1987, n. 472, è stato esteso a tutti i dipendenti del DIS-Dipartimento per le Informazioni per la Sicurezza che ne facciano richiesta con il d.p.c.m. n. 1/2020, che non ha efficacia retroattiva, così come previsto in via generale dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, in quanto il predetto d.p.c.m. non ha derogato espressamente a tale regola.

Gli Organismi di Informazione per la Sicurezza non rientrano nel Comparto Sicurezza e Difesa (art. 23 l. 3 agosto 2007, n. 124 e art. 9 l. 24 ottobre 1977, n. 801). Ne consegue che il ricorrente, anche se proveniente dall'Arma dei Carabinieri, non può giovarsi, ai fini della pensione, dei benefici di cui al cit. art. 6 bis d.l. n. 387/1987, previsti per il personale della polizia di stato ed estesi poi anche ai sottufficiali delle forze armate, compresi quelli dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, in quanto al momento del pensionamento era privo della qualifica necessaria per godere del beneficio.

Sentenza 24 novembre 2022, n. 261.

Il cumulo di periodi assicurativi, introdotto dall'art. 1, c. 239, l. 24 dicembre 2012, n. 228, è un istituto che consente di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione, senza oneri per il richiedente. Tuttavia, il cumulo è uno degli strumenti, ma non l'unico, previsti dall'ordinamento per riunire tutti i periodi contributivi delle diverse gestioni previdenziali e per porre rimedio al rischio del mancato raggiungimento del diritto a pensione da parte dell'assicurato in alcuna delle gestioni o casse in cui questo è stato iscritto. Il pensionato, infatti, ha la facoltà di chiedere in alternativa, la ricongiunzione di cui alla l. 7 febbraio 1979, n. 29, oppure la ricongiunzione di cui alla l. 5 marzo

1990, n. 45 o, ancora, la totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m. e di cui all'art. 1, c. 76, lett. a) l. 24 dicembre 2007, n. 247.

Non è, quindi, accoglibile la domanda di retrodatazione della "pensione anticipata quota 100" in cumulo con contributi sia della Gestione dipendenti pubblici (CTPS) sia della Gestione privata, alla data di presentazione di precedente domanda di pensione anticipata in gestione pubblica – fondo CTPS docenti, senza espressa richiesta di cumulo, respinta per mancanza del requisito contributivo.

L'Inps non può applicare il cumulo d'ufficio, né è possibile far retroagire l'istituto, trattandosi di una facoltà del richiedente che non è stata esercitata. L'omissione della richiesta di cumulo non può essere considerata come un errore formale, né sono applicabili i principi di conservazione dell'atto giuridico ex art. 1367 c.c. e di conversione dell'atto nullo ex art. 1424 c.c. perché non si tratta di atto nullo o suscettibile di diversa interpretazione, ma di semplice mancanza della domanda.

Giudizi a istanza di parte

Sentenza 16 febbraio 2022, n. 40.

È inammissibile per difetto di legittimazione attiva l'istanza di parte ex art. 172 lett. d) c.g.c. promossa da un comune per ottenere dal tesoriere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che quest'ultimo avrebbe causato all'ente in quanto inadempiente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss. c.c., alle obbligazioni contenute nella convenzione di tesoreria comunale.

Il ricorso a istanza di parte è strumento attivabile qualora si tratti di controversie fondate su un petitum che origina dal rapporto di dare-avere tra il concessionario e l'ente pubblico impositore e che rimane all'interno del medesimo rapporto, non involgendo, in via diretta ed immediata, profili risarcitori, rientranti, invece, nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa.

Quando il credito vantato derivi, non dalle inadempienze del tesoriere qualora si tratti di verificare i rapporti di dare e avere tra le parti, ma dall'inosservanza dolosa o gravemente colposa di obblighi di servizio, ossia da responsabilità amministrativa, l'amministrazione deve farne denuncia alla procura contabile, titolare esclusiva dell'azione di responsabilità. Se così non fosse, si

consentirebbe l'introduzione di giudizi di responsabilità privi delle garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, oltre a snaturare il ruolo del pubblico ministero e a sovvertire le regole e la struttura del giudizio di responsabilità. In tale giudizio, peraltro, l'amministrazione interessata può intervenire ad adiuvandum ai sensi dell'art. 85 c.g.c., sempre che sia titolare di un interesse meritevole di tutela.

Novità normative

Si segnalano le principali novità normative interessanti le funzioni della Corte dei conti intervenute nel corso del 2022, analiticamente riportate nel seguito.

Per quanto attiene alle funzioni giurisdizionali, è di sicuro interesse l'introduzione di ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti 24 maggio 2022, entrato in vigore il 1° settembre 2022, a cui sono annesse le istruzioni operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rilasciate dalla direzione generale sistemi informativi automatizzati (DGSIA) della Corte dei conti.

Con il decreto e con le istruzioni operative si consente agli utenti esterni di accedere ai servizi telematici della giurisdizione secondo le regole tecnico-operative approvate.

Inoltre, vengono dettate regole per i fascicoli digitali, stabilendosi che i fascicoli processuali e i fascicoli istruttori della procura generale e delle procure regionali vengano formati digitalmente.

Per la loro consultazione on line viene consentito l'accesso al sistema FOL.

Per i giudizi iscritti a ruolo e per i fascicoli istruttori presso gli uffici di procura, le parti autenticate depositano i rispettivi atti e documenti processuali mediante caricamento diretto nell'apposita area di upload (DAeD).

Il decreto disciplina, inoltre, le audizioni disposte dal pubblico ministero contabile, che possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi nella disponibilità della Corte dei conti.

È stato definitivamente soppresso l'obbligo del deposito cartaceo, precedentemente solo sospeso fino alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le norme hanno un rilevante impatto sul processo contabile nella direzione di una sua trasformazione in processo telematico. Nel complesso, per quanto riguarda l'esperienza applicativa di questi primi mesi innanzi alla Sezione giurisdizionale Lombardia, i primi riscontri appaiono positivi, anche se non manca qualche aspetto problematico, del resto inevitabile nella fase iniziale.

È auspicabile che, sulla scia di quanto previsto dalla riforma Cartabia del processo civile (d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), anche nel processo contabile si introduca, in via permanente, la possibilità di celebrazione delle udienze mediante collegamenti audiovisivi (v. art. 127-bis c.p.c. e art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.) e, quanto meno per i giudizi pensionistici, di celebrazione semplificata del processo, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (v. art. 127-ter c.p.c.). Entrambe le opzioni sono state sperimentate con successo nella Sezione giurisdizionale di Milano sulla base della legislazione emergenziale, ormai non più vigente.

Rimanendo nell'ambito delle norme processuali, è da segnalare la modifica dell'art. 445 c.p.p., introdotta dalla riforma Cartabia del processo penale (d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) relativamente agli effetti della sentenza di applicazione della pena (cd. patteggiamento) nei processi diversi da quello penale, ivi compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile, nonché all'introduzione di alcune ulteriori specificazioni in tema di equiparazione di tale sentenza a una pronuncia di condanna.

Sempre sul versante processuale, di qualche rilievo sul processo contabile sono anche alcune norme del processo civile, modificate dalla riforma Cartabia (in particolare, si segnalano le modifiche relative alle norme sulle notificazioni, soprattutto l'art. 139 c.p.c., e al giuramento del consulente, ora ammesso anche in forma scritta, senza celebrazione di apposita udienza, dall'art. 193 c.p.c. novellato, come richiamato dall'art. 97, c. 2 c.g.c.).

In tema di giudizi di conto, il c. 3-bis dell'art. 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, introdotto dall'art. 32 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni in l. 4 agosto 2022, n. 122, ha chiarito che anche gli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo

debbono rendere alla Corte dei conti il conto giudiziale della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.

Sul piano sostanziale, anche nel 2022 si registrano interventi del legislatore in tema di responsabilità amministrativa.

Gli artt. 31-ter del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in l. 20 maggio 2022, n. 5113 e 13 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2022, n. 91 hanno ribadito, con disposizioni settoriali, rispettivamente riguardanti i funzionari dell'Agenzia del demanio incaricati della custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento a seguito della cd. crisi ucraina e il Commissario straordinario del Governo nell'ambito della Gestione dei rifiuti a Roma e delle altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, la limitazione della responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo diretto alla produzione del danno e di colpa grave per i soli casi di omissione o inerzia nel provvedere.

L'art. 4 della l. 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale ha previsto che, in caso di soccombenza dell'amministrazione in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, la condanna alle spese di giudizio "*può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione*".

Il d. lgs. 149/2022 cit., all'art. 8, ha introdotto il comma 1.1. all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La nuova disposizione prevede che "*In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti*".

Le prime due norme riproducono sostanzialmente la disposizione di cui all'art. 21 del D.L. 16/07/2020, n. 76 e sono anch'esse da considerare a vigenza temporanea. Valgono per esse le medesime osservazioni critiche riguardanti la disposizione dell'art. 21 cit., già svolte in occasione delle precedenti inaugurazioni dell'anno giudiziario.

Le altre due norme, invece, introducono a regime, la prima, una particolare ipotesi di responsabilità amministrativa, la seconda una definizione della colpa grave in uno specifico ambito.

A prescindere dal merito delle singole disposizioni, è da rimarcare il persistere di interventi estemporanei e settoriali del legislatore sulla disciplina della responsabilità amministrativa che rischiano di aumentare il difetto di coerenza complessiva del sistema.

Si coglie, inoltre, un atteggiamento di diffidenza nei confronti dell'istituto in questione, introdotto nell'ordinamento italiano un secolo orsono, con la legge di contabilità generale dello Stato.

La responsabilità amministrativa viene individuata come una delle cause principali della cd. paura della firma, ma, come affermato dal Presidente Carlino nel suo discorso in occasione della recente cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in sede centrale, tale paura non può essere attribuita "*alla giurisprudenza della Corte dei conti, che, in quanto giudice speciale e quindi pienamente consapevole dei meccanismi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, fa uso di tutti gli strumenti normativi che consentono di coniugare l'effettività della tutela con un'equa valutazione del caso concreto*".

Semmai il suo fondamento andrebbe invece rinvenuto in ragioni diverse, tra cui assume peso significativo la legislazione, soggetta a cambiamenti continui e spesso disorganici, che inevitabilmente inducono incertezza e confusione nell'azione amministrativa. Quest'ultima, peraltro, a dispetto dei continui richiami normativi ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, rimane condizionata da una cultura ancora troppo intrisa di formalismo.

Altrettanto impattanti sulla qualità dell'azione amministrativa appaiono le modalità di selezione del personale e la formazione dello stesso.

Affrontare le croniche ragioni della inefficienza della pubblica amministrazione italiana, occorre riconoscerlo, è difficile, non sono ipotizzabili soluzioni miracolistiche e rapide. Tuttavia, non vi sono alternative serie, le pervasive limitazioni poste alla responsabilità amministrativa rischiano solo di compromettere la legalità dell'azione amministrativa senza migliorarne minimamente l'efficienza.

Passando, infine, alle innovazioni normative che hanno interessato le funzioni di controllo della Corte, è da segnalare l'art. 11 della L. 05/08/2022, n. 118, che

ha attribuito alla Corte il potere di pronunciarsi sulla legittimità delle delibere delle pubbliche amministrazioni di costituzione di società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La disposizione, seppure in sé apprezzabile, sembra però inserirsi in una prassi legislativa volta ad incrementare le funzioni di controllo della Corte al di fuori di un disegno complessivo di rivisitazione e razionalizzazione delle stesse. Il rischio è, pertanto, di un impatto sulla funzionalità soprattutto delle Sezioni regionali di controllo, già oberate dei compiti più disparati, in un contesto caratterizzato da limitate risorse di personale di magistratura e di supporto.

Infine, un rilievo non su una innovazione normativa, ma, al contrario, sul persistere di un vuoto normativo. Il legislatore non ha, infatti, dato seguito alla sollecitazione rivoltagli dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 246 del 21 dicembre 2021, a disciplinare lo svolgimento del procedimento di parifica del rendiconto regionale dinanzi alla Sezione regionale di controllo. Parimenti priva di una compiuta disciplina procedurale rimane, più in generale, l'attività di controllo della Corte con specifico riguardo a quella che si risolve in pronunce non meramente collaborative.

***

Elenco delle disposizioni normative riguardanti le funzioni della Corte dei conti entrate in vigore nel corso del 2022.

D.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in l. 20 maggio 2022, n. 51

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Art. 31-ter Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina.

Omissis

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse

economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da questi dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

D.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2022, n. 91

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Art. 13 Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

Omissis

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Decreto del Presidente della Corte dei conti 24 maggio 2022

Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

D.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni in l. 4 agosto 2022, n. 122

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Art. 32 Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;»;

2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.».

L. 5 agosto 2022, n. 118

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Art. 11 Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica

"1. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 5:

1) al comma 3, le parole: «alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e» sono soppresse;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo»;

3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni»;

b) all' articolo 20, comma 9, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».”

L. 31 agosto 2022, n. 130

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

Art. 4. Disposizioni in materia di processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

OMISSIS

e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Art. 3 Modifiche al codice di procedura civile [si riportano gli articoli del c.p.c. modificati, di interesse per la Corte dei conti in quanto riguardanti norme applicabili anche nel processo contabile (sono indicate le disposizioni del c.p.c. modificate e, tra parentesi, il comma dell'art. 3 che le modifica)]

101 (comma 7), 136 (comma 11, lett. a), 137 (comma 11, lett. b), 139 (comma 11, lett. c), 147 (comma 11, lett. d), 149-bis (comma 11, lett. e), 182 (comma 13, lett. a), 193 (comma 14), 210 e 213 (comma 15, lett. a) e b).

Art. 4 Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie [si segnala in quanto di possibile interesse per il processo contabile per effetto dell'art. 25 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, il quale dispone che "*Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*"]

Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

"p) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione).

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente».”

Art. 8 Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20

1. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Art. 25. Modifiche al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale

1. Al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

Omissis

b) all'articolo 445, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il

giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.»

L. 29 dicembre 2022, n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Art. 1 - Comma 231.

Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Art. 1 - Comma 246.

Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

OMISSIS

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

OMISSIS

Art. 1 - Comma 824.

Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è sostituito dal seguente:

«6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale».

Pronunce giurisprudenziali di particolare rilievo.

CORTE COSTITUZIONALE.

Pronunce della Corte costituzionale del 2022 di interesse per le funzioni della Corte dei conti.

Sentenza n. 66 dell'11 marzo 2022

La Corte costituzionale, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione giurisdizionale Abruzzo della Corte dei conti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli stessi risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme», anche alle c.d. società private scorporate. L'estensione retroattiva prodotta dal citato comma 815 produce l'effetto di estendere "ora per allora" alle "scorporate" la qualificazione di agenti della riscossione e impone una scelta non ascrivibile alle possibili varianti di senso delle norme interpretate, così assumendo il carattere di norma dalla natura innovativa, la cui prevista retroattività non trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. L'equivoco utilizzo della terminologia tipica delle leggi di interpretazione autentica costituisce un primo indice di irragionevolezza, col quale ne concorrono altri, decisivi, derivanti dalla genesi del meccanismo "scalare inverso", introdotto per rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili agli agenti "pubblici" della riscossione e non alle società private "scorporate". La disposizione censurata, infine, si presenta

irrimediabilmente contraddittoria rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore, nonché inidonea a radicare alcun affidamento tutelabile.

Sentenza n. 90 dell'11 aprile 2022

La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, terza Sezione giurisdizionale centrale di appello, adottare la sentenza 30 luglio 2021, n. 350, che, in parziale riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, dei consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta che hanno votato per l'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale del 23 ottobre 2014, n. 823/XIV, di ricapitalizzazione della spa a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa; ha, quindi, annullato la medesima sentenza n. 350 del 2021, nonché tutti gli atti e i provvedimenti consequenziali o comunque connessi.

La Corte ha affermato che l'approvazione della deliberazione in questione costituisce, pur rivestendo la forma di atto amministrativo, esercizio delle funzioni proprie del Consiglio, essendo la stessa un atto di indirizzo politico, espressivo di una scelta di ordine strategico della Regione. L'approvazione della delibera costituisce quindi una espressione di voto che, è, sotto ogni profilo, riconducibile all'esercizio di funzioni inerenti al nucleo caratterizzante delle funzioni consiliari, rispetto al quale l'art. 24 dello statuto speciale, al pari dell'art. 122, quarto comma, Cost., esclude la responsabilità - penale, civile e amministrativa - dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati.

Sentenza n. 100 del 19 aprile 2022

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 30, cc. primo e terzo Cost., dell'art. 13, secondo comma, lett. b), del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo riformulato dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il rimettente aveva censurato la disposizione innanzitutto nella parte in cui - stabilendo le aliquote percentuali della pensione che spettano in favore dei superstiti – assegna al figlio minorenne nato da due persone non unite da

vincolo coniugale l'attribuzione di una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all'altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori. In secondo luogo, inoltre, la disposizione era ulteriormente censurata perché, in caso di accoglimento della questione, non consente il riparto delle quote della pensione indiretta tra l'ex coniuge, che non è genitore del figlio superstite, e il minore stesso, pari al 70% e al 60%, in modo da ricondurle entro il complessivo limite del 100%, riducendole proporzionalmente.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur rilevando che sussistono, in astratto, validi argomenti a sostegno della fondatezza della prima questione, vista l'apprezzabile discriminazione tra figli superstiti nati fuori dal matrimonio e figli nati nel matrimonio - perché i primi, oltre alla propria quota del 20%, possono sempre contare, indirettamente, anche su un plus di assistenza derivante dalla quota del 60% che per legge spetta al coniuge superstite suo genitore, cosa esclusa per i secondi – ha però ritenuto che non fosse invece possibile risolvere mediante una sentenza additiva il problema posto dalla seconda questione. Ciò in quanto, pur a fronte dell'inadeguatezza del sistema attualmente vigente, non può chiedersi alla Corte costituzionale una diretta e autonoma rideterminazione delle quote, perché si tratterebbe di un intervento manipolativo. Né è ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata, palesandosi, piuttosto, una pluralità di criteri risolutivi che, in astratto, si possono tutti prospettare come praticabili, per cui la scelta tra di essi, ovvero - in ipotesi – la scelta di un criterio ancora diverso, non può che spettare al legislatore. Tuttavia, la Corte ha segnalato la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che compromette i valori costituzionali sottesi all'istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare.

Sentenza n. 162 del 30 giugno 2022

La Corte costituzionale, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione nella parte in cui,

in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. Secondo la Corte, la disciplina in esame altera il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la ratio solidaristica della reversibilità. Tale irragionevole risultato non è nemmeno emendabile dalla sola applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal citato quarto periodo.

Sentenza n. 184 del 22 luglio 2022

La Regione Sicilia ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, resa in relazione al ricorso proposto dalla Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana resa dalle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

La Corte costituzionale ha rigettato il ricorso, dichiarando che spettava allo Stato - e per esso alla Corte dei conti, Sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione - esercitare la funzione giurisdizionale e conseguentemente adottare la decisione di accoglimento del ricorso proposto dalla Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di parifica del rendiconto della Regione Siciliana a seguito dell'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 26 del 2021 di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. La Corte costituzionale ha affermato che la citata decisione non interferisce con la competenza dell'assemblea regionale ad approvare con legge il rendiconto generale della Regione e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni, né vulnera il principio di leale collaborazione.

Sentenza n. 203 del 28 luglio 2022

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2, del c.g.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 della Costituzione.

La Corte costituzionale, dopo aver dichiarato infondata la questione sollevata in relazione all'art. 76 Cost. per violazione dei criteri stabiliti con la legge delega, ha dichiarato inammissibili le censure di illegittimità costituzionale della disposizione per i restanti profili evocati dal giudice rimettente.

La Corte ha riconosciuto che la disposizione del c.g.c., che preclude senza eccezioni al giudice, nel giudizio di responsabilità amministrativa, di ordinare la chiamata in causa di terzi, può determinare un deficit di tutela di questi ultimi, ogni qual volta il giudice, al solo scopo di definire la posizione dei convenuti nel giudizio, ne esamini incidentalmente la condotta e ne affermi la responsabilità, concorrente o esclusiva, nella causazione del danno. Ha, tuttavia, ritenuto che le possibili soluzioni a tale difetto di tutela non possano essere date con un intervento additivo della Corte e che siano quindi rimesse al legislatore, chiamato a intervenire nella materia "compiendo le scelte discrezionali ad esso demandate, quando si discuta nel processo della concorrente responsabilità del terzo stesso, pur se al fine di accertare l'eventuale responsabilità parziaria dei soggetti convenuti in causa".

Sentenza n. 214 del 20 ottobre 2022

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per la richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, che disciplinano il trattamento previdenziale del personale diplomatico assegnato all'estero al momento del collocamento a riposo e, in particolare, la valutazione dell'indennità di posizione ai fini pensionistici, nella specie computata nella misura minima. Le censure vertono sulla determinazione della base pensionabile, che si interseca con la disciplina delle singole componenti della retribuzione, come l'indennità di servizio all'estero, e si iscrive in un quadro devoluto alla contrattazione collettiva. Il superamento delle incongruenze indicate dal rimettente postula un complessivo intervento di armonizzazione, destinato a incidere sia sulla peculiare disciplina retributiva applicabile al personale diplomatico, sia sulla connessa normativa previdenziale, nella ineludibile considerazione dell'unitarietà della carriera diplomatica, della specificità dei ruoli di volta in volta ricoperti nelle diverse sedi

dell'amministrazione, della particolarità degli emolumenti corrisposti a chi presti servizio all'estero e in parte valorizzati anche ai fini previdenziali. Si profilano in tal modo soluzioni radicalmente alternative, che non consentono di indirizzare l'intervento correttivo richiesto né di collocarlo entro un perimetro definito, segnato da grandezze già presenti nel sistema normativo e da punti di riferimento univoci.

Sentenza n. 233 del 21 novembre 2022

La Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, nel procedimento vertente tra la Procura generale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana e la Regione Sicilia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale) per violazione degli artt. 32, 81, sesto comma, 117, secondo comma, lettere e) ed m), e 119, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione. Per effetto della norma contestata, era stato previsto l'inserimento nel perimetro sanitario di una spesa ritenuta dal rimettente ad esso estranea, poiché relativa all'ammortamento di un mutuo contratto con lo Stato.

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, e in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

La Corte ha affermato che la disposizione censurata correla a una entrata certamente sanitaria (il Fondo sanitario) una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la cui finalità di armonizzazione contabile risulta chiaramente elusa. Inoltre, essa disattende anche le regole contabili del perimetro sanitario, poiché all'onere per la restituzione del prestito allo Stato – spesa non sanitaria – è stata data copertura con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA, distraendole così dalla loro originaria finalità.

Sentenza n. 253 del 20 dicembre 2022

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge della Regione Molise 8 aprile 1997, n.

7, sollevata, in riferimento agli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Molise, per l'esercizio finanziario 2020. La Sezione rimettente riteneva che le disposizioni recate dalla norma censurata, che istituiva un'apposita area quadri del personale regionale e prevedeva una correlata e specifica indennità integrativa del trattamento retributivo contrattuale, violassero, innanzitutto, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e, al contempo, ledessero i parametri finanziari posti dagli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), e 97, primo comma, Cost. Inoltre, la violazione del riparto costituzionale di competenze legislative si sarebbe risolto anche in una violazione della competenza concorrente di "coordinamento della finanza pubblica" (articolo 117, comma 3), incidendo sulla corretta costruzione del bilancio e dei suoi equilibri, ex articoli 97 e 81 Costituzione.

La Corte costituzionale ha ribadito la centralità, nel sistema, della funzione attribuita alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di sollevare, in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, questioni di legittimità costituzionale volte a verificare il rispetto di parametri costituzionali da parte di disposizioni normative produttive di spese a carico della finanza regionale, allo scopo di tutelare la stabilità finanziaria degli enti controllati ed evitare che si possa creare una "zona franca" nel sistema di giustizia costituzionale relativamente a norme di spesa che incidono sui beni della finanza pubblica, presidiati dai precetti costituzionali, rispetto ai quali si configurino interessi adespoti.

Nel merito la questione è stata dichiarata fondata in riferimento agli artt. 81, quarto comma (attuale terzo comma), e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Corte ha affermato che l'istituzione, ad opera della disposizione censurata, di un'apposita area quadri si configura come lesiva delle prerogative assegnate dal legislatore statale alla contrattazione collettiva nazionale, cui sola compete la definizione del sistema di classificazione del personale.

L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria

gestione del personale nei vari settori, disciplinando i possibili percorsi di mobilità del personale (intercompartimentale, passaggio diretto tra amministrazioni diverse, gestione delle eccedenze e del personale in mobilità).

La norma impugnata è stata quindi dichiarata costituzionalmente illegittima, poiché introduttiva di una voce di spesa per il personale a carico della finanza regionale avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, con conseguente incidenza sull'equilibrio finanziario dell'ente e lesione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della corretta gestione della finanza pubblica allargata.

Sentenza n. 270 del 30 dicembre 2022

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevedono anche per i funzionari della Polizia di Stato il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato.

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione, dovendosi escludere che la complessiva evoluzione normativa illustrata nell'ordinanza di rimessione possa condurre a configurare nell'ordinamento il prospettato principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza. Secondo la Corte, persiste la strutturale diversità tra i rispettivi status che determina differenti soluzioni sul piano normativo e che è all'origine della dicotomia nelle discipline previdenziali fra impiego civile e impiego militare presente nel d.P.R. n. 1092 del 1973.

CORTE DI CASSAZIONE.

Ordinanza n. 612 del 11/01/2022

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato che abbiano ad oggetto comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati appartenenti alla Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti non si applica

lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 c.p.p., poiché agli uffici di vertice delle giurisdizioni speciali è del tutto estraneo il concetto di "ufficio compreso nel distretto di Corte d'appello", menzionato in tale articolo, e la loro rilevanza nazionale consente di estendere ai magistrati che vi appartengono la disciplina prevista per i giudici di legittimità, con la conseguenza che la cognizione della causa è sempre attribuita, secondo i criteri ordinari, al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., quale "forum commissi delicti".

Ordinanza n. 760 del 12/01/2022

La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto".(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'Ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia, ed anche sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune).

Ordinanza n. 1782 del 20/01/2022

L'esistenza di una relazione funzionale tra l'ente pubblico danneggiato e l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale, che può anche essere un soggetto privato, risulta idonea a radicare la responsabilità contabile, e tale relazione è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo.

Ordinanza n. 1779 del 20/01/2022

L'Automobil Club d'Italia (ACI) e gli Automobil Clubs provinciali sono enti di diritto pubblico a carattere non economico, atteso, per un verso, il loro

inserimento, rispettivamente originario e successivo, nella tabella allegata alla l. n. 70 del 1975, e dall'altro, l'esplicita esclusione del primo, ad opera delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 242 del 1999 (art. 18, comma 6), dalle innovazioni in ordine all'acquisizione della natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato da parte delle federazioni sportive nazionali, e la conferma della natura giuridica pubblica dell'Automobil Club d'Italia, ad opera dell'art. 2 del d.lgs. n. 15 del 2004; pertanto, è configurabile la responsabilità per danno erariale, da accertarsi dinanzi alla giurisdizione contabile, del direttore generale dell'Automobil Club provinciale, che abbia assunto anche le funzioni di amministratore della società incaricata della riscossione delle quote associative e delle altre entrate ad esso spettanti, per il pregiudizio derivante all'ente dal mancato riversamento di dette entrate.

Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022

Allorquando l'atto di riconoscimento di un debito provenga da una pubblica amministrazione, l'adempimento della trasmissione dell'atto scritto di ricognizione alla Procura regionale della Corte dei Conti, prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati, integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della Corte dei Conti che al tempestivo adempimento dell'onere stesso. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto, in una fattispecie di cessione del credito, che fosse onere della debitrice ceduta provare il mancato adempimento della trasmissione ex art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, invocando anche il principio di vicinanza della prova, e non, invece, che fosse onere della creditrice cessionaria documentare di avere agito in giudizio sulla scorta di un atto connotato dalla ricorrenza dei requisiti formali e procedimentali richiesti, nella specie, per potersi avvalere della ricognizione di debito "titolata" o, in mancanza, provare il rapporto fondamentale.

Ordinanza n. 3100 del 02/02/2022

In tema di danno erariale, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della

giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile in fattispecie nella quale la responsabilità erariale era stata ancorata alla illegittima percezione dei benefici per la realizzazione di impianti fotovoltaici, da concedere solo a società distinte ed autonome in possesso dei requisiti dimensionali voluti dalla legge, ritenuti aggirati da una società unica, con lo strumento della locazione degli impianti a società satelliti).

Ordinanza n. 4114 del 09/02/2022

Appartiene alla giurisdizione contabile la controversia avente a oggetto l'azione del Procuratore contabile finalizzata al recupero, all'apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti, dell'importo ingiustamente percepito dal pubblico dipendente che abbia svolto attività lavorativa remunerata in assenza di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, essendosi in presenza di illecito erariale, consistente nell'inadempimento del lavoratore all'obbligo di corrispondere immediatamente alle casse dell'Erario quanto indebitamente percepito, e senza la necessità di una previa messa in mora.

Ordinanza n. 4871 del 15/02/2022

La giurisdizione del giudice amministrativo, sulla domanda proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, sussiste anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente avviata l'azione di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti per i medesimi fatti materiali, attesa la assoluta autonomia tra le due azioni che, presentando presupposti diversi, avendo, la prima, una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno e, la seconda, una funzione prevalentemente sanzionatoria, sono reciprocamente indipendenti, senza che possa prospettarsi una violazione del principio del "ne bis in idem".

Ordinanza n. 5978 del 23/02/2022

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda della procura contabile per la restituzione alla Commissione europea delle somme erogate in via diretta, ed illecitamente percepite, giacché l'azione di risarcimento dei

danni erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano - anche quando investano i medesimi fatti materiali - reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile e non di giurisdizione.(Fattispecie in tema di danno erariale, conseguente a reato commesso da un concessionario di rivendita di biglietti di accesso a siti museali, contabilmente amministrati dall'Unione europea per conto di organizzazioni internazionali).

Ordinanza n. 8951 del 18/03/2022

In tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti, è inammissibile la doglianza con la quale si contesti la eventuale partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, come tale esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite, atteso che la carenza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso che denunziava, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., la partecipazione al collegio giudicante, in veste di relatore ed estensore, del magistrato che, nella fase precedente, aveva svolto la relazione istruttoria chiedendo la condanna dell'agente contabile).

Ordinanza n. 15893 del 17/05/2022

In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti.

Sentenza n. 15979 del 18/05/2022

In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio.

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all'ente pubblico socio è configurabile anche qualora la partecipata non abbia natura di società "in house providing", poiché la previsione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile.

Sentenza n. 18046 del 06/06/2022

La domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel

merito, non è riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurisce con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei conti, avendo la parte diritto all'intero esborso sostenuto; ne consegue che al sindaco, sottoposto al giudizio contabile e definitivamente prosciolto, spetta il rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme versate al difensore in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. n. 543 del 1996, come convertito nella l. n. 639 del 1996, il quale opera a vantaggio di tutti i soggetti sottoposti a controllo contabile, inclusi gli amministratori e i sindaci degli enti locali.

Sentenza n. 20632 del 28/06/2022

In tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato, sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione qualificando società "in house providing" una società di gestione di un acquedotto il cui Statuto riservava alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, il cui maggiore azionista era un ente locale, l'autorizzazione del programma annuale e triennale della gestione e degli investimenti, nonché la sottoscrizione di convenzioni pubbliche e la realizzazione di investimenti eccedenti un predeterminato limite di valore).

Ordinanza n. 20902 del 30/06/2022

In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno

all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente convenuta dinanzi al giudice contabile, per rispondere del danno subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell'Ambiente, una società che aveva svolto senza titolo un'attività nell'interesse del Commissario Straordinario delegato per l'emergenza ambientale, sull'erroneo presupposto che avesse natura di società specializzata a totale capitale pubblico).

Ordinanza n. 24898 del 18/08/2022

L'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare - atto di autoorganizzazione insindacabile ex art. 122, comma 4, Cost. - consentita, dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi, sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, pur potendo avvenire "intuitu personae", senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile.

Ordinanza n. 26895 del 13/09/2022

Il diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali, per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, non essendo configurabile tra quest'ultimo e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto avente natura onoraria, né potendo trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato, stante la sua incompatibilità con la funzione pubblica rivestita, improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale.

Ordinanza n. 26895 del 13/09/2022

In tema di giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, la norma di cui all'art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 543 del 1996 - convertito con modifiche dalla l. n. 639 del 1996 - la quale stabilisce, novellando l'art. 1, comma 1, della l. n. 20 del 1994, che in caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza, non ha efficacia retroattiva e si applica, pertanto, ai soli giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Ordinanza n. 28020 del 26/09/2022

La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.

Ordinanza n. 32146 del 31/10/2022

La cassazione ha confermato il principio di diritto affermato nella precedente ordinanza n. 19027 del 06/07/2021, secondo cui in tema di regolamentazione del prelievo supplementare sull'eccesso di produzione di latte, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di condanna al risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del primo acquirente per avere violato l'obbligo di trattenere e, quindi, di versare all'AGEA le somme dovute dagli allevatori a titolo del predetto prelievo, quale misura volta a ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattifero; ciò in quanto, avuto riguardo ali obblighi, anche contabili, impostigli, alle sanzioni previste per il caso di inadempimento e alla circostanza che egli è investito della funzione con provvedimento amministrativo all'esito delle verifica di determinati requisiti - nonché alla responsabilità diretta dello Stato verso l'Unione europea per il prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale -, deve ritenersi sussistere, tra il primo acquirente e la P.A., un vero e proprio rapporto di servizio, il quale è configurabile, a prescindere dalla natura di soggetto di diritto privato dell'agente, allorché questi abbia la gestione, in nome e per conto della pubblica amministrazione, di un'attività continuativa di interesse generale, che può essere anche solo di garanzia del corretto svolgimento di una data attività.

CORTE DEI CONTI.

Sezioni riunite

Sentenza n. 4/2022/QM del 1° aprile 2022

È stato enunciato il principio di diritto secondo cui "con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. del c.g.c. possono valutarsi l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai co. 5 e 5bis dell'art. 248 del d.lgs n. 267/2000 e i presupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quali effetto giuridico della condotta sanzionata".

***

Avviandomi alla conclusione della mia relazione, intendo ringraziare il Presidente aggiunto Vito Tenore e tutti i magistrati della Sezione, ivi compresi coloro che non sono oggi qui presenti, in quanto assegnati ad altri incarichi, che nell'anno decorso hanno svolto la loro attività con impegno, dedizione e professionalità notevoli.

L'attività della Sezione non potrebbe svolgersi senza il lavoro del personale amministrativo della Segreteria, le cui doti di professionalità e disponibilità possono essere testimoniate anche dai difensori delle parti che intervengono nei processi celebrati innanzi alla Sezione. A loro e al personale del Servizio Amministrativo Unico Regionale (SAUR) il mio grazie e quello di tutti i magistrati della Sezione.

La qualità del servizio reso dal giudice dipende anche dal livello qualitativo del contenzioso che lo occupa.

Da questo punto di vista non possono che registrarsi con favore gli stimoli di particolare pregio giuridico che provengono alla Sezione dagli atti di citazione depositati dalla Procura regionale.

Anche gli avvocati del libero foro hanno dato un contributo essenziale, con una partecipazione al contraddittorio processuale caratterizzata sovente da elevata qualità degli interventi.

Uno dei compiti più difficili del giudice consiste nell'accertare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti.

La Sezione non può che esprimere forte apprezzamento per l'apporto che a questo riguardo proviene dalle Forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Arma dei carabinieri, Polizia di Stato), gli esiti delle cui indagini vengono utilizzati dalla Procura regionale a fondamento delle sue azioni e da essa riversati nei fascicoli di causa.

Rivolgo un saluto alla Presidente della Sezione di Controllo, Maria Riolo, al Presidente aggiunto Sonia Martelli, che ha da poco lasciato il servizio attivo, e a tutti i Colleghi della Sezione, impegnati nello svolgimento dei controlli intestati alla Corte dei conti in sede regionale. Ho fatto cenno nella mia relazione all'importanza dell'attività di controllo. La scelta di affidare alla stessa magistratura compiti di controllo e giurisdizionali venne fatta sin dalle origini del nostro Stato, è stata confermata e rafforzata dall'Assemblea costituente e si rivela, a mio avviso, tuttora fondata e proficua.

Infine, rivolgo un ricordo affettuoso al Presidente Antonio Caruso, mio predecessore alla guida della Sezione giurisdizionale Lombardia, purtroppo recentemente scomparso.

***

Al termine della cerimonia, il Presidente legge la formula di rito:

"In nome del popolo italiano, dichiaro aperto l'Anno Giudiziario 2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia".

GIUDIZI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE ANNO 2022	
SENTENZE IN MATERIA DI CONTABILITA'	
- Classificate in base al dispositivo :	
Assoluzione/rigetto	18
Assoluzione/condanna	4
Dichiarazione competenza territoriale	1
Inammissibilità	4
Condanna	73
Cessata materia del contendere	2
Difetto di giurisdizione	8
Definizione rito abbreviato	19
Estinzione	9
Prescrizione	2
TOTALE	**140**
-Classificate in base alla categoria del giudizio:	
Responsabilità amministrativa	130
Rese di conto/Conto	8
Istanze di parte	2
TOTALE	**140**
UDIENZE COLLEGIALI	**22**
ISTANZE DI PARTE EX ART. 172 c.g.c.	**0**
ISTANZE PER RESA DI CONTO	**5**
DECRETI PER RESA DI CONTO	**5**
ATTI DI CITAZIONE depositati nell'anno 2022 (inclusa azione revocatoria)	**82**
GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2022	**65**
ISTANZE DI PROROGA	**3**
ORDINANZE DI PROROGA	**3**
ISTANZE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	**10**
DECRETI PRESIDENZIALI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	**10**
RECLAMI PRESENTATI AVVERSO ORDINANZE G.D. DI SEQUESTRO	**3**
IMPORTI RICHIESTI NELLE PROCEDURE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	**€ 77.805.040,52**
IMPORTI CONFERMATI NELLE PROCEDURE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO	**€ 4.431.065,01**
DETEMINE DI PAGAMENTO DI SOMME DA PAGARE IN SEDE MONITORIA	**7**
ISTANZE DI RICHIESTA RITO ABBREVIATO depositate nel 2022	**27**
IMPORTO TOTALE SENTENZE DI CONDANNA (esclusi importi ex artt. 130 e 131 C.G.C.)	**€ 21.918.402,79**
IMPORTO SENTENZE DI DEFINIZIONE GIUDIZI EX ART. 130 C.G.C.	**€ 451.721,37**
IMPORTO ORDINANZE DI DEFINIZIONE GIUDIZI EX ART. 131 C.G.C.	**€ 11.720,00**

ATTIVITA' DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE ANNO 2022	
N. UDIENZE RESPONSABILITA'	**57**
Udienze pubbliche collegiali	**22**
Udienze in camera di consiglio (collegiali e monocratiche),	**35**
N. UDIENZE PENSIONISTICA	
Udienze pubbliche monocratiche, di cui celebrate	52
in presenza	35
ex art. 85 c. 5 D.L. n. 18/20, con.to in L. n.27/20	14
tramite piattaforma Teams	1
Udienze in camera di consiglio (monocratiche)	2
N. GIUDIZI DISCUSSI RESPONSABILITA'	**197**
In udienza pubblica	128
In camera di consiglio	69
N. GIUDIZI DISCUSSI PENSIONISTICA	**144**
In udienza pubblica	142
In camera di consiglio	2

SENTENZE DI RESPONSABILITA' 2022									
N.	**N. GIUDIZIO**	**SENT.**	**IMPORTO DOMANDA**	**OGGETTO**	**ESITO**	**IMPORTO CONDANNA**	**DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO**	**DATA UDIENZA**	**DATA DEPOSITO SENTENZA**
1	**29937**	1	7.603.749,73 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	2.301.528,00 €	02/12/20	03/11/21	10/01/22
2	**29880**	2	71.171,73 €	SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	69.699,41 €	28/10/20	14/07/21	10/01/22
3	**29951**	3	425.832,37 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	assoluzione		15/12/2020	17/11/21	11/01/22
4	**29678**	4	19.092,61 €	DANNO PATRIMONIALE DA FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO ED IRREGOLARE LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE	condanna	11.763,46 €	09/03/20	17/11/21	11/01/22
5	**29973**	5	70.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	assoluzione/condanna	42.800,00 €	12/01/21	17/11/21	11/01/22
6	**29842**	6	24.590,00 €	OMESSO RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	difetto di giurisdizione		02/10/20	09/12/21	17/01/22
7	**29661**	15	38.515,25 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART.53 D.LGS.165/2001	condanna	38.515,25 €	18/02/20	01/12/21	18/01/22
8	**30002**	16	20.000,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	20.000,00 €	25/02/21	03/11/21	19/01/22
9	**30010**	17	10.000,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	5.000,00 €	10/03/21	12/01/22	21/01/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
10	**29980**	20	18.726,00 €	DANNO PATRIMONIALE DA OMESSO VERSAMENTO DI SOMME ALL'ERARIO	condanna	16.726,00 €	26/01/21	09/12/21	28/01/22
11	**30035**	21	142.175,00 €	DANNO DA VIOLAZIONE DEL SINALLAGMA LAVORATIVO E DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	142.175,00 €	16/04/21	26/01/22	01/02/22
12	**29979**	22	27.610,00 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	27.610,00 €	26/01/21	01/12/21	01/02/22
13	**29890**	23	491.526,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	491.526,00 €	03/11/20	22/09/21	02/02/22
14	**29981**	27	706.444,42 €	DANNO PATRIMONIALE DA EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI NON DOVUTI	assoluzione		28/01/21	09/12/21	07/02/22
15	**29977**	36	300.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	rigetto		18/01/21	01/12/21	14/02/22
16	**29917**	38	154.750,81 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	154.750,81 €	19/11/20	06/10/21	14/02/22
17	**30143/ISTANZA DI PARTE**	40		RICORSO EX ART. 172 COMMA 1, LETT. D) D.LGS. N. 174/2016	inammissibilità		20/09/21	01/12/21	16/02/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
18	**29970**	47	66.896,08 €	DANNO PATRIMONIALE DA APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DENARO PUBBLICO DA PARTE DI AGENTE CONTABILE	condanna	64.085,92 €	04/05/21	09/02/22	21/02/22
19	**29999**	56	510.490,00 €	DANNO PATRIMONIALE DA INDEBITA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	prescrizione		24/02/21	12/01/22	23/02/22
20	**29926**	57	56.130,42 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	50.000,00 €	25/11/20	06/10/21	23/02/22
21	**29997**	58	50.000,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	20.000,00 €	17/02/21	06/10/21	25/02/22
22	**30038**	59	80.833,70 €	DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO DA DISSERVIZIO	condanna	70.000,00 €	20/04/21	20/01/22	28/02/22
23	**29949/rito abbreviato**	61	822.814,44 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	giudizio abbrev definito	123.422,17 €	15/12/20	23/02/22	01/03/22
24	**29497**	62	2.220,00 €	DANNO PATRIMONIALE DA REATO	condanna	2.220,00 €	26/09/19	23/02/22	01/03/22
25	**30077**	63	470.166,08 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	rigetto		26/01/21	23/02/22	01/03/22
26	**29976**	69	151.683,39 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART.53 D.LGS.165/2001	condanna/rigetto	65.455,86 €	14/01/21	01/12/21	09/03/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
27	**30026//rito abbreviato**	73	163.883,92 €	CONDOTTE ILLECITE NELLA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE DA PARTE DI CONSIGLIERI REGIONALI	giudizio abbrev definito	49.000,00 €	07/04/2021	09/03/22	16/03/22
28	**29916**	74	71.490,70 €	DANNO PATRIMONIALE DA OMESSO RIVERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE RISCOSSE	condanna	71.490,70 €	18/11/20	01/12/21	16/03/22
29	**29922**	75	1.099.902,13 €	DANNO PATRIMONIALE DA OMESSO RIVERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE RISCOSSE	condanna	1.099.902,13 €	20/11/20	01/12/21	16/03/22
30	**29923**	76	187.281,61 €	DANNO PATRIMONIALE DA OMESSO RIVERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE RISCOSSE	condanna	187.281,61 €	20/11/20	01/12/21	16/03/22
31	**29925**	77	162.574,69 €	DANNO PATRIMONIALE DA OMESSO RIVERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE RISCOSSE	condanna	162.574,69 €	25/11/20	01/12/21	16/03/22
32	**29944**	78	115.219,68 €	DANNO PATRIMONIALE DA OMESSO RIVERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE RISCOSSE	condanna	115.219,68 €	10/12/20	01/12/21	16/03/22
33	**29969**	79	169.880,37 €	DANNO PATRIMONIALE DA OMESSO RIVERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE RISCOSSE	condanna	169.880,37 €	05/01/21	01/12/21	16/03/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
34	**29971**	80	113.304,89 €	DANNO PATRIMONIALE DA OMESSO RIVERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE RISCOSSE	condanna	113.304,89 €	08/01/21	01/12/21	16/03/22
35	**29985**	81	64.000,00 €	OMESSO RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	difetto di giurisdizione		05/02/21	09/12/21	17/03/22
36	**30064**	82	192.986,88 €	MALPRACTICE MEDICA	rigetto		25/05/2021	23/02/22	22/03/22
37	**29909**	83	3.235.776,16 €	DANNO PATRIMONIALE DA INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI	condanna	3.744.959,84 €	12/04/21	26/01/22	24/03/22
38	**30120/istanza di parte**	87		RICORSO EX ART. 172 COMMA 1, LETT. D) D.LGS. N. 174/2016	inammissibilità		23/07/21	23/03/22	29/03/22
39	**30052**	88	54.987,35 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	54.987,35 €	11/05/21	23/02/22	29/03/22
40	**29499**	89	6.836,00 €	OMESSO RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	difetto di giurisdizione		30/09/19	23/02/22	29/03/22
41	**30027**	90	1.844.443,04 €	DANNO PATRIMONIALE DA INDEBITO SGRAVIO D'IMPOSTA A DANNO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE	prescrizione		07/04/21	09/02/22	30/03/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
42	**30044**	92	250.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	condanna/rigetto	62.500,00 €	04/05/21	23/02/22	06/04/22
43	**20279/disseque-stro**	93		ISTANZA DI DISSEQUESTRO	inammissibilità		16/02/22	06/04/22	07/04/22
44	**30046**	94	115.419,02 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	1.400,00 €	04/05/21	09/02/22	07/04/22
45	**30028/rito abbreviato**	95	187.800,00 €	MALPRACTICE MEDICA	giudizio abbrev definito	70.000,00 €	07/04/21	06/04/22	08/04/22
46	**29998**	100	1.798.134,65 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART.53 D.LGS.165/2001	condanna	1.649.006,56 €	17/02/21	12/01/22	11/04/22
47	**29506**	102	1.234.876,23 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART.53 D.LGS.165/2001	condanna	308.898,40 €	04/10/19	23/03/22	11/04/22
48	**29502**	103	50.000,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	rigetto		02/10/19	23/02/22	12/04/22
49	**30079**	107	54.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	rigetto		23/06/21	09/03/22	14/04/22
50	**30049**	108	211.099,53 €	DANNO PATRIMONIALE DA INDEBITA RITENZIONE DI DENARO PUBBLICO E DANNO DA DISSERVIZIO	condanna	154.981,80 €	26/07/21	09/03/22	19/04/22
51	**30083**	110	100.000,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	100.000,00 €	23/06/21	20/04/22	27/04/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
52	**30048**	111	507.330,40 €	DANNO PATRIMONIALE DA APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DENARO PUBBLICO E DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	269.110,40 €	04/05/21	09/02/22	27/04/22
53	**30072**	113	55.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	condanna	44.000,00 €	10/06/21	09/03/22	28/04/22
54	**30054**	116	97.722,71 €	DANNO ALL'IMMAGINE E DANNO DA DISSERVIZIO	condanna	64.000,00 €	12/05/21	23/02/22	05/05/22
55	**30012/rito abbreviato**	118	37.542,52 €	DANNO PATRIMONIALE INDIRETTO E DANNO ALL'IMMAGINE	giudizio abbrev definito	15.017,01 €	12/03/21	20/04/2022	06/05/22
56	**da 30210/CONTO a 30225/CONTO**	123		DEFINIZIONE COMPETENZA TERRITORIALE	dichiara la competenza territoriale		13/12/21	04/05/2022	09/05/22
57	**30078/rito abbreviato**	127	16.960,77 €	MALPRACTICE MEDICA	giudizio abbrev definito	3.392,15 €	21/02/2022	04/05/2022	12/05/22
58	**30066**	130	222.708,82 €	DANNO PATRIMONIALE DIRETTO E DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	222.708,82 €	04/06/2021	09/03/2022	16/05/22
59	**30057**	131	71.003,42 €	OMESSO VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA DEI PROVENTI DEL GIOCO DEL LOTTO	condanna	71.003,42 €	17/05/21	04/05/2022	17/05/22
60	**30106**	133	200.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	assoluzione		13/07/21	23/03/22	19/05/22
61	**29965**	134	838.956,84 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	estinzione		24/12/2020	18/05/2022	23/05/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
62	**29511/RESA DI CONTO**	137		RICORSO PER RESA DI CONTO	estinzione		11/10/2019	17/05/2022	23/05/22
63	**29464**	139	1.406,00 €	DANNO PATRIMONIALE DA FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO E DANNO DA DISSERVIZIO	cessata materia del contendere		29/07/2019	18/05/2022	24/05/22
64	**30113**	140	407.116,62 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	405.373,68 €	22/07/2021	23/03/22	24/05/22
65	**30157**	141	119.420,37 €	OMESSO VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA DEI PROVENTI DEL GIOCO DEL LOTTO	condanna	119.420,37 €	11/10/2021	18/05/2022	25/05/22
66	**29826**	142	10.770,00 €	OMESSO RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	difetto di giurisdizione		16/09/2020	04/05/2022	25/05/22
67	**30110**	143	40.314,00 €	OMESSO RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	difetto di giurisdizione		21/07/2021	04/05/2022	26/05/22
68	**30114/RESA DI CONTO**	149		RICORSO PER RESA DI CONTO	estinzione		23/07/2021	19/05/2022	27/05/22
69	**30116/RESA DI CONTO**	150		RICORSO PER RESA DI CONTO	estinzione		28/07/2021	19/05/2022	27/05/22
70	**30162/RESA DI CONTO**	151		RICORSO PER RESA DI CONTO	estinzione		15/10/2021	19/05/2022	27/05/22
71	**30163/RESA DI CONTO**	152		RICORSO PER RESA DI CONTO	estinzione		15/10/2021	19/05/2022	27/05/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
72	**30164/RESA DI CONTO**	153		RICORSO PER RESA DI CONTO	estinzione		15/10/2021	19/05/2022	27/05/22
73	**30165/RESA DI CONTO**	154		RICORSO PER RESA DI CONTO	estinzione		15/10/2021	19/05/2022	27/05/22
74	**29984**	155	1.219.635,50 €	DANNO INDIRETTO DA PAGAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	condanna/rigetto	400.000,00 €	05/02/2021	09/12/2021	27/05/22
75	**30118**	156	1.300.000,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	800.000,00 €	30/07/2021	20/04/2022	01/06/22
76	**30107**	157	4.227,87 €	DANNO DA DISSERVIZIO E DANNO ALL'IMMAGINE	assoluzione		14/07/2021	06/04/2022	01/06/22
77	**30080/rito abbreviato**	159	133.437,97 €	CONDOTTE ILLECITE NELLA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE DA PARTE DI CONSIGLIERI REGIONALI	giudizio abbrev definito	33.360,00 €	23/06/2021	08/06/2022	09/06/22
78	**30100/rito abbreviato**	160	12.516,32 €	DANNO INDIRETTO DA PAGAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	giudizio abbrev definito	1.932,94 €	02/07/2021	08/06/2022	10/06/22
79	**29709**	161	1.206.453,20 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART.53 D.LGS.165/2001	condanna	771.502,18 €	21/04/2020	09/03/2022	13/06/22
80	**30195**	174	35.071,38 €	DANNO ERARIALE DERIVANTE DA DEMANSIONAMENTO DI UN DIPENDENTE	assoluzione		19/11/2021	22/06/2022	01/07/22
81	**30073/rito abbreviato**	175	254.159,30 €	CONFERIMENTI E INQUADRAMENTI ILLEGITTIMI AL PERSONALE DIPENDENTE	giudizio abbrev definito	3.313,22 €	10/06/2021	22/06/2022	05/07/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
82	**30047**	176	426.610,53 €	DANNO ERARIALE INDIRETTO DA CONDOTTE DELITTUOSE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI	condanna	426.610,53 €	04/05/2021	08/06/2022	04/07/22
83	**30043**	178	492.454,71 €	DANNI ALL'IMMAGINE E DA AMMANCO SCATURENTI DA CONDOTTE FRAUDOLENTE	condanna	80.234,30 €	30/04/2021	26/01/2022	06/07/22
84	**30097**	179	4.903.640,00 €	AFFITTOPOLI MILANESE:IRREGOLARITA NELLE ASSEGNAZIONI E CANONI NON CONGRUI A VALORI DI MERCATO PER IL PIO ALBERGO TRIVULZIO	giudizio abbrev definito	7.207,87 €	30/06/2021	22/06/2022	06/07/22
85	**30199**	195	117.201,00 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	115.101,00 €	24/11/2021	22/06/2022	14/07/22
86	**30112/rito abbreviato**	197	14.709,30 €	CONDOTTE ILLECITE NELLA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE DA PARTE DI CONSIGLIERI REGIONALI	giudizio abbrev definito	7.354,66 €	22/07/2021	22/06/2022	14/07/22
87	**30128**	203	32.562,50 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	assoluzione		03/09/2021	08/06/2022	19/07/22
88	**29171**	204	2.592.828,85 €	MALPRACTICE MEDICA	estinzione		12/07/2018	13/07/2022	20/07/22
89	**29986**	205	24.864,69 €	REGIONE LOMBARDIA: CONDOTTE ILLECITE NELLA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE DA PARTE DI CONSIGLIERI REGIONALI	giudizio abbrev definito	4.972,94 €	05/02/2021	09/02/2022	22/07/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
90	**30156**	206	23.000,00 €	DANNO ERARIALE INDIRETTO DA CONDOTTE DELITTUOSE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI	condanna	23.000,00 €	11/10/2021	08/06/2022	26/07/22
91	**30159**	207	30.001,89 €	MALPRACTICE MEDICA	assoluzione/ condanna	13.393,71 €	14/10/2021	08/06/2022	26/07/22
92	**30019**	208	165.797,96 €	DANNO ERARIALE DERIVANTE DA RICONOSCIMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DIRIGENZIALI	assoluzione		17/03/2021	13/07/2022	28/07/22
93	**30020**	209	339.794,31 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	161.453,51 €	17/03/2021	09/02/2022	28/07/22
94	**29215**	210	166.272,00 €	DANNO PATRIMONIALE DIRETTO E DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	166.272,00 €	24/05/2019	09/02/2022	28/07/22
95	**30149**	211	47.129,42 €	DANNO PATRIMONIALE INDIRETTO DA CONDOTTE ILLECITE DI DIRIGENTE SCOLASTICO	condanna	20.000,00 €	30/09/2021	22/06/2022	29/07/22
96	**30189**	212	211.610,93 €	DANNO PATRIMONIALE INDIRETTO DA ILLEGITTIMA DELIBERAZIONE COMUNALE	condanna	74.646,57 €	15/11/2021	08/06/2022	02/08/22
97	**30119**	213	280.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	condanna	130.000,00 €	30/07/2021	23/03/2022	02/08/22
98	**30200**	214	918.467,79 €	DANNO ERARIALE DA ILLECITA EROGAZIONE DI EMOLUMENTI	condanna	918.467,79 €	24/11/2021	13/07/2022	08/08/22
99	**30015**	215	3.336.413,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	2.575.283,00 €	16/03/2021	26/01/2022	11/08/22

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
100	**30188**	216	491.755,86 €	OMESSO VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA DEI PROVENTI DEL GIOCO DEL LOTTO	condanna	491.755,86 €	28/01/2022	13/07/2022	12/08/22
101	**30131**	217	244.249,52 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	rigetto		08/09/2021	22/06/2022	29/08/22
102	**30191**	218	380.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	condanna	90.000,00 €	16/11/2021	22/06/2022	29/08/22
103	**30231**	219	89.350,00 €	DANNO ERARIALE DIRETTO DA CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN VIOLAZIONE DI LEGGE	condanna	31.950,00 €	15/12/2021	13/07/2022	01/09/22
104	**30045**	220	1.225.500,00 €	DANNO ERARIALE DERIVANTE DA INDEBITA PERCEZIONE DI FONDI PUBBLICI	rigetto		11/10/2021	22/06/2022	02/09/22
105	**30093**	221	35.802.073,67 €	DANNO ERARIALE DERIVANTE DA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DERIVATI	difetto di giurisdizione		28/06/2021	04/05/2022	06/09/22
106	**30148**	226	75.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	inammissibilità		28/09/2021	08/06/2022	26/09/2022
107	**30230/rito abbreviato**	227	60.387,91 €	DANNO ERARIALE DA ILLECITA EROGAZIONE DI SOMME A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO	giudizio abbrev definito	1.710,00 €	27/06/2022	28/09/2022	30/09/2022

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
108	**30190/rito abbreviato**	228	1.717.739,24 €	DANNO ERARIALE DA IRREGOLARE GESTIONE DI FONDI PUBBLICI	giudizio abbrev definito	40.000,00 €	23/05/2022	28/09/2022	03/10/2022
109	**30255**	229	22.346,89 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001 E DANNO DA DISSERVIZIO	condanna	7.340,00 €	24/02/2022	28/09/2022	03/10/2022
110	**30158/rito abbreviato**	231	13.976,51 €	DANNO ERARIALE DA ILLECITA OMISSIONE	giudizio abbrev definito	6.988,24 €	12/10/2021	21/09/2022	05/10/2022
111	**30227/rito abbreviato**	232	250.000,00 €	MALPRACTICE MEDICA	giudizio abbrev definito	60.000,00 €	24/06/2022	21/09/2022	05/10/2022
112	**30193/rito abbreviato**	233	130.921,82 €	DANNO ERARIALE DIRETTO DA CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN VIOLAZIONE DI LEGGE	giudizio abbrev definito	2.182,00 €	24/06/2022	28/09/2022	06/10/2022
113	**30202/rito abbreviato**	234	40.327,90 €	DANNO ERARIALE DIRETTO DA CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN VIOLAZIONE DI LEGGE	giudizio abbrev definito	12.098,37 €	25/11/2021	28/09/2022	06/10/2022
114	**30234**	237	22.660,36 €	OMESSO VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA DEI PROVENTI DEL GIOCO DEL LOTTO	condanna	22.581,66 €	14/01/2022	13/07/2022	10/10/2022

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
115	**30076**	238	195.552,93 €	DANNO ERARIALE INDIRETTO DA SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELLA PA	assoluzione/ condanna	50.000,00 €	16/06/2021	06/07/2022	10/10/2022
116	**30228**	239	2.787.669,58 €	DANNO ERARIALE DA IRREGOLARE GESTIONE DI FONDI PUBBLICI	condanna	914.412,20 €	14/12/2021	06/07/2022	11/10/2022
117	**30271**	240	10.902,81 €	OMESSO VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA DEI PROVENTI DEL GIOCO DEL LOTTO	condanna	10.902,81 €	16/03/2022	21/09/2022	11/10/2022
118	**30140**	243	666.756,04 €	DANNO ERARIALE DA ELUSIONE DEL PATTO DI STABILITA'	assoluzione		17/09/2021	18/05/2022	20/10/2022
119	**30262**	244	50.000,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	5.000,00 €	10/03/2022	28/09/2022	25/10/2022
120	**30078**	247	16.960,77 €	MALPRACTICE MEDICA	condanna	8.480,38 €	21/06/2021	21/09/2022	28/10/2022
121	**30289**	250	18.008,88 €	OMESSO VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA DEI PROVENTI DEL GIOCO DEL LOTTO	condanna	5.000,00 €	21/04/2022	12/10/2022	02/11/2022
122	**30294**	251	287.009,34 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	30.000,00 €	06/05/2022	26/10/2022	03/11/2022
123	**30296**	252	8.264,00 €	OMESSO RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	difetto di giurisdizione		11/05/2022	26/10/2022	03/11/2022

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
124	**30263**	253	153.227,00 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	condanna	153.227,00 €	11/03/2022	12/10/2022	08/11/2022
125	**30241**	254	170.376,08 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	170.376,08 €	22/04/2022	12/10/2022	09/11/2022
126	**30257**	257	335.552,11 €	DANNO ERARIALE DA OMESSA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	assoluzione		04/03/2022	26/10/2022	17/11/2022
127	**29887**	258	5.430,00 €	SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRA-ISTITUZIONALE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 53, CO. 7, D.LGS. 165/2001	cessata materia del contendere		02/11/2020	09/11/2022	17/11/2022
128	**30254**	259	6.749.673,02 €	DANNO ERARIALE DA STIPULA DI TRANSAZIONE TRA LA SOCIETA' EXPO E L'IMPRESA AFFIDATARIA DI LAVORI AD OPERA DEL RUP E DEI COMPONENTI DEL TEAM TECNICO-LEGALE	difetto di giurisdizione/ rigetto		23/02/2022	21/09/2022	18/11/2022
129	**30302**	263	407.656,60 €	DANNO PATRIMONIALE DA ILLECITA PERCEZIONE DI RETRIBUZIONE	condanna	314.651,79 €	23/05/2022	23/11/2022	28/11/2022
130	**30247**	264	45.000,00 €	DANNO ERARIALE DA MANCATO PERFEZIONAMENTO DI PROCEDURA DI ESPROPRIO	condanna	10.000,00 €	07/02/2022	28/09/2022	28/11/2022
131	**30282**	267	277.649,96 €	DANNO PATRIMONIALE DA ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO	assoluzione		07/04/2022	12/10/2022	02/12/2022

N.	N. GIUDIZIO	SENT.	IMPORTO DOMANDA	OGGETTO	ESITO	IMPORTO CONDANNA	DATA CITAZIONE/ ATTO INTRODUTTIVO	DATA UDIENZA	DATA DEPOSITO SENTENZA
132	**30197**	268	570.204,00 €	DANNO PATRIMONIALE DA CONDOTTE ILLECITE E DANNO ALL'IMMAGINE	assoluzione/ condanna	25.000,00 €	14/04/2022	26/10/2022	05/12/2022
133	**30251**	269	1.199,85 €	DANNO ERARIALE DA MALA GESTIO	condanna	900,00 €	14/02/2022	28/09/2022	05/12/2022
134	**30261**	270	17.501,00 €	DANNO ERARIALE DA ASSUNZIONE DI DELIBERAZIONI GIUNTALI INGIUSTIFICATE	condanna	15.000,00 €	09/03/2022	28/09/2022	05/12/2022
135	**30315**	273	33.500,00 €	DANNO ERARIALE DA PERDITA DI ENTRATA	condanna	15.000,00 €	08/06/2022	09/11/2022	12/12/2022
136	**30230**	276	60.387,91 €	DANNO ERARIALE DA ILLECITA EROGAZIONE DI SOMME A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO	assoluzione		15/12/2021	14/12/2022	19/12/2022
137	**30246**	277	17.566,06 €	CONDOTTE ILLECITE NELLA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE DA PARTE DI CONSIGLIERI REGIONALI	giudizio abbrev definito	5.269,80 €	04/02/2022	14/12/2022	19/12/2022
138	**30273**	278	32.100,00 €	MALPRACTICE MEDICA	giudizio abbrev definito	4.500,00 €	17/03/2022	14/12/2022	19/12/2022
139	**30312**	281	30.000,00 €	DANNO ALL'IMMAGINE	condanna	15.000,00 €	07/06/2022	09/11/2022	22/12/2022
140	**30226**	283	259.962,98 €	DANNO ERARIALE DA CONDOTTE GRAVEMENTE COLPOSE	condanna/rigetto	70.000,00 €	14/12/2021	13/07/2022	27/12/2022

GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE ANNO 2022

GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2022	**TOTALE** 63	**CIVILI** 4	**MILITARI** 59	**GUERRA** 0
RUOLO GENERALE RICORSI ISCRITTI A RUOLO GENERALE	**TOTALE** 80	**CIVILI** 24	**MILITARI** 56	**GUERRA** 0
RUOLO UDIENZA RICORSI DISCUSSI NELL'ANNO	**TOTALE** 144	**CIVILI** 39	**MILITARI** 105	**GUERRA** 0
SENTENZE SENTENZE EMESSE NELL'ANNO	**TOTALE** 144	**CIVILI** 36	**MILITARI** 108	**GUERRA** 0
ORDINANZE ORDINANZE EMESSE NELL'ANNO	**TOTALE** 55	**CIVILI** 15	**MILITARI** 40	**GUERRA** 0
GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2023	**TOTALE** 53	**CIVILI** 14	**MILITARI** 39	**GUERRA** 0
GIUDIZI CAUTELARI ISTANZE ISCRITTE AL RUOLO CAMERA DI CONSIGLIO E DEFINITE	**TOTALE** 2	**CIVILI** 1	**MILITARI** 1	**GUERRA** 0
GIUDIZI DI OTTEMPERANZA RICORSI PERVENUTI	**TOTALE** 3	**CIVILI** 1	**MILITARI** 2	**GUERRA** 0

GIUDIZI PENSIONISTICI 2022	
ACCOGLIMENTO	19
ACCOGLIMENTO PARZIALE	7
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	2
ESTINZIONE/CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE	80
INAMM., IRRICEV., IMPROCED., IRREGOLARITA'	4
RIGETTO	32
TOTALE	**144**

CONTI GIUDIZIALI ANNO 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
CONTI GIACENTI al 1 GENNAIO	66.953	69.943	62.761	51.699	56.101
CONTI PROTOCOLLATI NELL'ANNO	9.502	9.458	6.386	12.678	12.730
GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO D'UDIENZA	3	3	1	17	1
DECRETI DI ESTINZIONE	857	3.333	1.967	1.378	1.531
CONTI DICHIARATI ESTINTI	6.445	16.586	17.342	8.177	8.278
ISTRUTTORIE PENDENTI SU CONTI ESTINGUIBILI	28.788	18.913	18.872	10.004	10.347
CONTI DISCARICATI CON DECRETO	67	54	106	99	123
CONTI DEFINITI NELL'ANNO	6.512	16.640	17.448	8.276	8.401
CONTI GIACENTI al 31 DICEMBRE	69.943	62.761	51.699	56.101	60.430

APPENDICE

Relazione del Presidente Maria Riolo sull'attività svolta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nel corso dell'anno 2022.

In occasione dell'apertura del nuovo anno giudiziario, si espongono sinteticamente gli esiti dell'attività svolta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nel corso dell'anno 2022 (delib. programmazione n. 24/2022/INPR del 9 febbraio 2022).

1 Controlli sulla Regione. 1.1 Parifica del rendiconto generale della Regione esercizio 2021. (art. 1, c. 5, d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, conv. nel la l. 213/2012). Con la decisione n. 114/2022/PARI, il rendiconto relativo all'esercizio 2021 è stato parificato nelle sue componenti del conto di bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico, ad eccezione della parte accantonata di cui al Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, "4 - Fondo perdite società partecipate" – euro 6.482.710,88 - per la mancata contabilizzazione delle perdite non ripianate di "Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.", relative agli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, con conseguente necessaria rideterminazione del Fondo stesso in euro 25.556.923,03 euro. Da ciò è derivata la non parifica del "Totale Parte Disponibile" – rigo E - nella misura in cui ha esposto un disavanzo risultato sottostimato a causa della non corretta determinazione del Fondo perdite società partecipate con conseguente quantificazione in euro –275.451.056,83, anziché euro -256.376.844,68. Nel settore sanitario sono stati registrati livelli non soddisfacenti di realizzazione della spesa finanziata con i fondi finalizzati Covid-19 (56%) con un peggioramento della capacità di pagamento dell'aggregato "*Altre risorse*

vincolate correnti" (da 5,9% nel 2020 a 1,6% nel 2021). L'esame di trasferimenti ed erogazioni agli enti del servizio sanitario regionale ha evidenziato la giacenza presso la Gestione sanitaria accentrata (GSA) al 31 dicembre 2021 di ingenti risorse, pari a circa 1.899 milioni, non trasferite agli enti del servizio sanitario regionale, né utilizzate per il pagamento dei fornitori o per altri trasferimenti. Più in generale, i residui passivi del perimetro sanitario nel 2021 sono aumentati del 9,72% rispetto al 2020, raggiungendo l'importo di 14.501,54 milioni, mentre il fondo cassa della sanità regionale al 31 dicembre 2021, ammontante a € 9.046.326.569,21, ha registrato un incremento di € 1.321.986.772,85 rispetto al fondo iniziale di € 7.724.339.796,36. A fronte di detti dati, la Sezione ha espresso seri dubbi sull'immobilizzazione di queste risorse, che sembrano restare così sottratte al raggiungimento degli obiettivi di salute loro propri. È stata rilevata, anche per il 2021, la scarsa incisività delle politiche regionali di prevenzione e sicurezza sul lavoro, sollecitando la Regione ad attivarsi per il contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle "morti bianche", utilizzando efficacemente le risorse disponibili.

1.2 Con la deliberazione 74/2022/RQ è stata approvata la **r**elazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali approvate nell'anno 2021 (art. 1, c. 2, d. l. 174/2012) Le criticità riscontrate riguardano prevalentemente la scarsa o inadeguata intellegibilità dell'*iter* logico-giuridico che ha portato il legislatore regionale ad assegnare una specifica somma a un dato intervento. In particolare, la Sezione ha dovuto ribadire, come negli anni pregressi, che, in sede di approvazione di leggi di spesa con copertura sugli stanziamenti di bilancio, è sempre necessario dimostrare la sussistenza di risorse disponibili, non gravate da oneri derivanti da altre leggi già approvate. Le relazioni tecniche, invece, generalmente non

contengono alcuna esplicitazione al riguardo e non danno, quindi, contezza dell'effettiva presenza della disponibilità finanziaria.

2 Controlli sugli enti del servizio sanitario (art. 1, c. 3, d. l. n. 174/2012). Tra le deliberazioni adottate si segnala la deliberazione emessa nei confronti dell'ATS Brianza (205/2022/PRSS), con la quale sono state rilevate, tra l'altro, criticità nei rapporti di crediti/debiti intercompany per la mancanza di atti certi e definiti in tutti i loro elementi giuridici e contabili, e per la mancanza di accurate e tempestive operazioni di circolarizzazione.

3 Controllo sugli enti locali, (art. 148-bis del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267,Tuel; art. 1, c. 166, l. n. 266/2005). Dall'esame dei bilanci degli enti locali risulta che molti comuni non applicano correttamente le norme sulla contabilità armonizzata - d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - con inevitabili riflessi sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione. (tra le tante si indicano le seguenti deliberazioni: 11/2022/PRSP; 23/2022/PRSE; 28/2022/PRSE; 35/2022/PRSP; 37/2022/PRSE; 58/2022/PRSP; 59/2022/PRSP; 71/2022/PRSP; 150/2022/PRSP; 27/2022/PRSE e 97/2022/PRSE; 69/2022/PRSE**;** 67/2022/PRSE). I Comuni in procedura di riequilibrio in Lombardia, alla data del 31/12/2022, sono dieci. Si segnala che con la deliberazione 43/2022/PRSP, la Sezione ha respinto il piano di riequilibrio del Comune di Campione d'Italia e che, a seguito dell'impugnazione presentata dall'Ente, le Sezioni Riunite in speciale composizione (sentenza 20/2022/EL) hanno respinto il ricorso del Comune. In materia di società a partecipazione pubblica, si segnala la deliberazione 69/2022/PRSE**,** emessa nei confronti del Comune di Milano. La Sezione, con particolare riferimento ai rapporti con la società controllata MM s.p.a. (Metropolitana Milanese s.p.a.), ha rilevato l'avvenuta cancellazione, in sede di riaccertamento ordinario dei residui

dell'anno 2019, di 10,4 milioni di euro riferibili a crediti del Comune verso la suddetta società. Con la deliberazione 67/2022/PRSE, emessa nei confronti della Città Metropolitana di Milano, la Sezione, in ordine alla cessione della partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana in Autostrade lombarde s.p.a., ha rilevato che l'alienazione non era stata deliberata nel rispetto del disposto dell'art. 10 del d. lgs n. 175/2016.

4 Controllo preventivo e successivo di legittimità. Nel corso del 2022 sono stati esaminati n. 928 provvedimenti e sono stati effettuati n. 53 rilievi istruttori, procedendo alla successiva registrazione e/o alla restituzione degli atti.

5 Attività consultiva, ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003 n. 131. Nel 2022 la Sezione ha emesso 60 deliberazioni in risposta ad altrettante richieste di pareri. A titolo meramente semplificativo si segnalano alcune deliberazioni: 31/2022/PAR in materia di società a partecipazione pubblica**;** 95/2022/PAR sulla contabilità armonizzata; 211/2022/PAR sulle spese del personale**;** 33/2022/PAR in materia di contratti pubblici; 203/2022/PAR in materia di contenimento della spesa**.**

6 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

La relazione allegata alla decisione di parifica (114/2022/PARI) contiene anche l'approfondimento sul PNRR e, in particolare, sugli interventi gestiti direttamente dalla Regione Lombardia come soggetto attuatore. All'esito dell'istruttoria finalizzata al giudizio di parifica sono stati individuati n. 18 interventi per un importo complessivo di circa 1.981 milioni di euro, destinati per il 61 per cento alla missione "Salute" (M6). La Sezione, oltre ad effettuare la ricognizione dei suddetti interventi e delle relative risorse finanziarie, si è soffermata, in particolare, sul ruolo assegnato dalla Regione all'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli acquisti (ARIA s.p.a.) nell'attuazione di n. 7

interventi, sulla procedura di selezione degli esperti assunti dalla Regione e sul relativo costo, nonché sulla governance scelta dall'Ente. A quest'ultimo riguardo, con riferimento al "*Gruppo di Lavoro per l'attuazione del PNRR*" (che per Regione Lombardia impersona la Cabina di regia prevista dal DPCM del 12 novembre 2021), la Sezione ha rilevato la mancanza di un elemento che faccia da cerniera tra il Gruppo stesso, che ha essenzialmente una composizione tecnica, e l'organo deliberativo della Regione cui compete l'adozione delle decisioni a livello politico.

Nel corso del 2022, la Sezione, in attuazione di quanto programmato, ha, inoltre, proceduto alla ricognizione degli interventi riguardanti il PNRR del Comune di Milano, della Città Metropolitana e di tutti i Comuni capoluogo di provincia (Como, Brescia, Bergamo, Cremona, Monza, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio, Pavia, Varese) con l'adozione, rispettivamente, delle deliberazioni 208/2022/GEST, 248/2022/GEST, 250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260/2022/GEST. L'attività di ricognizione, che è il presupposto fondamentale per un compiuto e corretto monitoraggio dei *milestone* e dei *target* cui sono tenuti i soggetti attuatori, ha consentito alla Corte di rilevare una serie di criticità. In particolare, la Sezione, oltre ad individuare il numero degli interventi e il numero dei progetti in cui si articolano gli interventi stessi, ha avuto modo di rilevare diverse discrasie contabili sull'ammontare dei progetti, tra i dati comunicati dagli Enti locali in sede istruttoria e quelli tratti dalla Piattaforma Regis, che, com'è noto, rappresenta la base informativa ufficiale per gli interventi del PNRR, (gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -art. 1, c. 1043, l. 30 dicembre 2020 n. 178). Gli Enti, che, come soggetti attuatori, sono responsabili della corretta alimentazione del sistema REGIS, sono stati

sollecitati dalla Corte ad attivarsi per la correzione delle difformità riscontrate ed alcuni hanno verificato con sollecitudine le cause delle discrasie, adoperandosi per il loro superamento. In sede di ricognizione è stata attenzionata anche la Governance scelta da ciascun Ente per l'attuazione degli interventi di riferimento. Per diversi Enti, alla data dell'istruttoria, è stata rilevata la mancanza, di una specifica struttura preordinata al coordinamento e al controllo dei programmi, interventi e progetti del PNRR (Comuni di Cremona, Monza, Mantova, Sondrio, Pavia). Ciascuna delle deliberazioni sopra indicate, con riferimento alle varie fasi di attuazione dei progetti, ha riportato quanto previsto per ogni tipologia di intervento nel cronoprogramma allegato al D.M. 8 agosto 2021, con l'individuazione delle scadenze dei vari *milestone* e *target*. Dai dati raccolti è emerso che l'attuazione del PNRR entra nel vivo nel corso del 2023. La Sezione, pertanto, partendo dalla ricognizione già effettuata nel 2022, procederà nel 2023, ai fini dello svolgimento del controllo concomitante di cui all'art. 22 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020 n. 120, ad effettuare il monitoraggio dei risultati che devono essere raggiunti dagli Enti.

7 Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5 del d. lgs 19 agosto 2016 n. 175 (Tusp) La modifica dell'art. 5, commi 3 e 4, del Tusp, disposta dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ed entrata in vigore dal 27 agosto 2022, impegna, come è noto, le Sezioni regionali di controllo a rendere, nel termine di 60 giorni dalle apposite richieste, "pareri" sulle deliberazioni di costituzione di società pubbliche o sull'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette in società già costituite. Se la Corte non si pronuncia nel suddetto termine la legge stabilisce che l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisizione della

partecipazione. La *ratio* della norma è quella di offrire alle amministrazioni pubbliche il supporto della valutazione espressa dalla Corte sulla conformità delle deliberazioni a specifici parametri, alcuni dei quali investono la legittimità dell'atto (verifica della compatibilità della deliberazione con le finalità istituzionali dell'Ente, con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con le prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 del Tusp sui requisiti dell'atto deliberativo), mentre altri riguardano profili di sana gestione finanziaria (trattasi dei parametri della "convenienza economica", della "sostenibilità finanziaria", del profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio, della compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza efficacia economicità).

Al riguardo, nelle varie deliberazioni adottate dalla Sezione (tra le tante, 161, 162/2022/PAR; 197/2022/PASP; 193/2022/PASP), sono state spesso riscontrate carenze motivazionali delle deliberazioni sottoposte a controllo, che esprimono la mancanza di attente valutazioni da parte degli Enti sotto diversi profili. Per quanto riguarda il profilo della "*convenienza economica*" gli enti in molti casi non hanno dato contezza di avere analizzato la situazione delle proprie partecipazioni e non hanno esplicitato se i servizi interessati fossero o meno svolti anche in parte da altri organismi societari partecipati dagli enti stessi. Sono state riscontrate carenze sotto il profilo dell'indicazione della dotazione organica della società in cui si vuole acquisire la partecipazione, non indicando il numero dei dipendenti e il numero degli amministratori di cui la società stessa è dotata. Altrettante carenze sono emerse in ordine al profilo della "*sostenibilità finanziaria*"; la Sezione, in proposito, ha osservato che quando l'ente aderisce ad una società già in essere è tenuto a dare atto di avere puntualmente esaminato i bilanci della stessa società, quanto

meno negli ultimi tre esercizi. È stata riscontrata la mancata analisi del fatturato in termini numerici della società già operativa e anche la mancata analisi dei costi di funzionamento dell'organismo societario e, in particolare, dei costi relativi alla spesa per il personale. Carenze motivazionali sono state riscontrate, inoltre, anche sotto il profilo della compatibilità della scelta dell'Amministrazione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. Sugli aumenti di capitale la Sezione ha ritenuto (171/2022/PAR) che le relative deliberazioni non siano sussumibili in quelle sottoposte al controllo dal novellato art. 5 Tusp, trattandosi di operazione non implicante le necessarie valutazioni che la legge richiede al momento dell'acquisizione della qualità di socio - costituzione di società o acquisizione di partecipazione diretta o indiretta-. L'indirizzo espresso dalla Sezione, in proposito, è risultato conforme alla successiva deliberazione delle Sezioni Riunite in materia (deliberazione 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Tale controllo ha avuto un notevole impatto sull'attività della Sezione in ragione del numero di soggetti che insistono sul territorio lombardo e che sono legittimati a richiedere i pareri in argomento: Enti locali (1504 Comuni), Regione e loro enti strumentali, Università, e le altre istituzioni pubbliche di autonomia.

INDICE

Introduzione pag. 1

Principali pronunce della Sezione

- Responsabilità amministrativo-contabile pag. 9
- Giudizi di conto pag. 41
- Pensioni pag. 42
- Giudizi ad istanza di parte pag. 43

Novità normative pag. 44

Elenco delle disposizioni normative riguardanti le funzioni della Corte dei conti entrate in vigore nel corso del 2022 pag. 48

Pronunce giurisprudenziali di particolare rilievo pag. 55

Giudizi del contenzioso amministrativo pag. 73

Attività della Sezione Giurisdizionale anno 2022 pag. 74

Tabella sentenze di responsabilità 2022 pag. 75

Tabella giudizi in materia di pensione anno 2022 pag. 91

Tabella giudizi pensionistici 2022 pag. 92

Tabella conti giudiziali 2022 pag. 93

Relazione Presidente Sezione regionale di Controllo Presidente Maria Riolo pag. 94

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA